



PROVINCIA DI PISA

**Regolamento Provinciale  
“Occupazione spazi ed aree pubbliche e fasce di  
rispetto” approvato con delibera di Consiglio  
Provinciale n.....del.....**

## **CAPO I NORME GENERALI**

### **Articolo 1**

#### **Oggetto della normativa, struttura e riferimenti legislativi**

Il presente regolamento, adottato ai sensi degli artt. 52 e 63 del D.Lgs. 15/12/1997 n. 446 e successive integrazioni e modificazioni, e degli articoli 23 e 27 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e del Regolamento Regionale n. 41/R del 2 agosto 2004, istituisce e disciplina il canone per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche e di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio.

A norma degli artt. 23 e 27 comma 7 del D.Lgs. 30/4/1992 n. 285 (Nuovo Codice della Strada), e del collegato D.P.R. 16/12/1992 n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada) istituisce e disciplina altresì il corrispettivo dovuto per il rilascio degli atti autorizzativi per l'esposizione di impianti pubblicitari posti lungo ed in vista della viabilità di competenza. Il presente regolamento disciplina inoltre le modalità di rilascio di concessioni ed autorizzazioni riguardanti l'uso del patrimonio stradale provinciale e regionale di competenza provinciale, comprese le fasce di rispetto stradali, nonché la gestione dei relativi canoni e contiene:

- a) disposizioni di carattere obbligatorio derivanti da leggi di carattere nazionale o regionale e modificabili secondo le norme di legge;
- b) disposizioni di carattere obbligatorio, derivanti da esigenze legate alla organizzazione e gestione della viabilità provinciale, modificabili con delibera del Consiglio Provinciale.

### **Articolo 2**

#### **Opere ed attività soggette a concessione, autorizzazione, N.O. tecnico, lettera di comunicazione**

Per **concessione** si intende il provvedimento destinato ad attribuire al privato facoltà inerenti a diritti dell'Amministrazione. Sono pertanto soggette a concessione tutte le opere, che comportano modifica o comunque occupazione di suolo appartenente alla strada e sue pertinenze come:

- 1- apertura o modifica di passi di accesso;
- 2- tombatura di fosse laterali;
3. attraversamenti stradali di qualsiasi lunghezza, sotterranei ed aerei, con condutture di qualsiasi tipo;
4. percorrenze sotterranee ed aeree con condutture di qualsiasi tipo ed interessanti la carreggiata, le banchine, le zanelle le fosse laterali e le scarpate.

Per **autorizzazione** si intende il provvedimento destinato a consentire al privato l'esercizio di un suo diritto in base ad una valutazione dell'Amministrazione circa la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge. Sono pertanto soggetti ad autorizzazione le seguenti opere ed attività, anche realizzate in proprietà privata ma all'interno della fascia di rispetto stradale:

3. piantumazioni di qualsiasi tipo;
4. realizzazione di recinzioni e muri di cinta;
5. installazione di mezzi pubblicitari;
6. condutture aeree e sotterranee;
7. scavi e depositi di qualsiasi tipo.

Sono altresì soggette ad autorizzazione le occupazioni temporanee di suolo pubblico, a qualsiasi titolo effettuate. E cioè:

8. occupazioni con cantiere stradale per la realizzazione delle opere riferite a condutture aeree e sotterranee;
9. occupazioni con cantiere per le opere inerenti interventi con procedura d'urgenza, o con ponteggi di esercizio;
10. occupazioni con palchi, banchi di vendita o altro;

Sono soggette a **nulla osta**:

11. gli ampliamenti e le costruzioni, fuori dei centri abitati, compatibili con il disposto dell'art.26,

comma 2, del D.P.R.16/12/92, N°495, come modificato dall'art.1, comma 1, lettera a) del D.P.R.26/4/93 n. 147;

12. tutte le attività elencate nei precedenti punti da 1 a 11, se effettuate all'interno dei centri abitati dei Comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti, di cui all'art.4 del Nuovo Codice della Strada. Il rilascio del relativo provvedimento di autorizzazione o concessione è competenza del Comune.

Sono soggette a **comunicazione** all'Amministrazione Provinciale tutte le opere di costruzione, demolizione, ampliamento di fabbricati esistenti in prossimità delle strade in zone coperte da P.R.G. In tal caso nella lettera di comunicazione il concessionario è tenuto ad indicare il numero e la data della licenza edilizia rilasciata dal comune competente.

Ai fini del presente Regolamento si intendono "permanenti" tutte le autorizzazioni e concessioni di durata superiore all'anno; si intendono "temporanee" invece tutte quelle di durata inferiore.

### **Articolo 3**

#### **Interventi ammissibili con procedura d'urgenza**

In situazioni di emergenza o di pericolo e quindi in mancanza di formale provvedimento di concessione/autorizzazione/nulla osta è consentita l'effettuazione di tutti quei lavori che abbiano carattere di urgenza ai fini della tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza del traffico.

Sono ammessi pertanto esclusivamente interventi di riparazione a condutture di acqua, gas, a linee elettriche e telefoniche ed a tutte quelle eventuali strutture pericolanti che per la loro collocazione possano, in caso di cedimento, costituire minaccia per la sicurezza del traffico.

Chiunque debba effettuare un intervento di riparazione che, rispondendo ai requisiti di cui al precedente capoverso, abbia effettivo carattere di urgenza è tenuto, prima di intraprendere qualsiasi lavoro, a prendere contatto telefonico con il geometra di zona territorialmente competente, se in orario di servizio, ovvero con il personale reperibile se fuori orario di servizio. Contestualmente è obbligo del gestore presentare alla Provincia regolare domanda di autorizzazione a sanatoria; sia per l'effettuazione dei lavori che per l'occupazione temporanea di suolo pubblico, da inviare a mezzo fax all'ufficio Concessioni e al Magazzino di Zona competente per territorio, utilizzando l'apposito modello reperibile in copia presso l'ufficio Concessioni e sul sito istituzionale, contenente i seguenti dati:

- 1 - generalità o ragione sociale di chi è responsabile dell'impianto o costruzione;
- 2 - generalità del tecnico responsabile della esecuzione dei lavori;
- 3 - nome esatto della strada provinciale interessata, chilometrica e lato;
- 4 - descrizione della tipologia dell'intervento;
- 5 - descrizione dei lavori di ripristino **PREVENTIVAMENTE CONCORDATI CON IL TECNICO RESPONSABILE DELLA TRATTA STRADALE** e dichiarazione di accettazione degli stessi, ovvero, **IN CASO DI IMPOSSIBILITA' DI CONTATTARE IL TECNICO PROVINCIALE IN TEMPI CONGRUI CON IL GRADO DI URGENZA DELL'INTERVENTO**, con la dichiarazione di accettazione incondizionata delle opere di ripristino ivi contenute e di quelle che potranno essere richieste dai tecnici provinciali durante l'esecuzione dei lavori.

L'avviso dovrà essere sottoscritto, oltre che dal responsabile dell'impianto o della costruzione, dal tecnico responsabile dei lavori. Copia dello stesso dovrà essere infine prontamente recapitata al magazzino di zona competente per territorio e dovrà essere disponibile presso il cantiere.

In assenza di specifica comunicazione da parte dell'ufficio competente, la regolare assunzione dell'avviso sopra detto sostituisce l'atto autorizzativo.

Pertanto l'eventuale mancato rispetto anche di una sola delle sopra richiamate prescrizioni, come pure l'inesatta o incompleta compilazione dell'avviso, potrà comportare l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 21 del vigente Codice della Strada.

Gli interventi d'urgenza sono assoggettati al pagamento di un canone nella misura annualmente stabilita dalla Giunta Provinciale, sulla base degli oneri sopportati dall'amministrazione.

### **Articolo 4**

#### **Competenze al rilascio della concessione e dell'autorizzazione**

Chiunque intenda occupare, in qualsiasi modo e per qualsiasi scopo, in via temporanea o permanente, spazi, aree pubbliche nel territorio della Provincia deve preventivamente presentare all'ufficio competente la richiesta volta ad ottenere il rilascio di apposito atto di concessione o autorizzazione.

La domanda deve essere redatta in conformità allo stampato predisposto dall'Ente e, debitamente compilata, inoltrata all'ufficio Concessioni.

Le concessioni e le autorizzazioni, in quanto mera applicazione di norme generali approvate dal Consiglio Provinciale, vengono rilasciate dal Dirigente Tecnico.

Sulle tratte di strade provinciali interne ad abitati con popolazione inferiore a 10.000 abitanti la competenza al rilascio delle autorizzazioni e delle concessioni è del comune di appartenenza previo nulla osta rilasciato dalla Provincia a firma del Dirigente del Servizio.

## **CAPO II DOMANDA DI CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE**

### **Articolo 5**

#### **Contenuto della domanda di concessione, autorizzazione e nulla osta**

La domanda di concessione o di autorizzazione di cui all'art. 2 del presente regolamento deve essere redatta sull'apposito modello, da bollarsi a cura e spese del richiedente, messo gratuitamente a disposizione dell'utenza da parte dell'ufficio Concessioni e acquisibile anche direttamente sul sito istituzionale, sul quale dovranno essere riportati i seguenti dati:

- generalità complete o ragione sociale del richiedente e suo domicilio;
- motivo e durata dell'occupazione;
- misura della superficie che intende occupare;
- denominazione esatta della strada provinciale o regionale di competenza;
- indicazione della località, della esatta chilometrica stradale e del lato;
- generalità del Progettista;
- generalità e recapito telefonico del Direttore dei Lavori;
- dichiarazione di piena conoscenza ed accettazione delle responsabilità inerenti la gestione del cantiere fino alla consegna delle opere eseguite sottoscritta dal titolare o da tecnico abilitato suo delegato.

Se la domanda è presentata da condominio, deve essere indicata la denominazione, il codice fiscale o partita IVA nonché le generalità complete dell'amministratore condominiale.

Alla domanda dovranno essere allegati gli elaborati grafici ed i documenti come identificati nell'APPENDICE A) "DISPOSIZIONI TECNICHE" del presente regolamento, il cui integrale pieno e completo rispetto è condizione indifferibile per il rilascio del provvedimento oggetto di istanza, e di seguito elencati:

A.1 - Condizioni e procedure per la realizzazione delle opere

A.2 – Disposizioni tecniche generali

A.3 - Muri di sostegno;

A.4 - Fabbricati ed i muri di cinta;

A.5 - Condotture aeree;

A.6 - Condotture sotterranee;

A.7 - Occupazione di scarpata;

A.8 - Scarico di acque nei fossi laterali stradali;

A.9 - Diramazioni ed accessi;

A.10 - Tombini, ponticelli, sottopassi e chiaviche;

A.11 – Alberature

A.12 - Siepi e recinzioni metalliche;

A.13 - Occupazioni temporanee di suolo pubblico

A.14 - Distributori di carburanti liquidi e gassosi;

A.15 - Concessione del servizio di rimozione e soccorso ad autoveicoli su strade provinciali.

Ad ogni domanda dovrà essere inoltre allegato l'attestato delle spese di istruttoria e sopralluogo, annualmente stabilite dalla Giunta Provinciale, e quantificate tenendo conto degli oneri sopportati

dall'amministrazione.

### **Articolo 6**

#### **Domanda incompleta - Decadenza**

Qualora la domanda venga inoltrata incompleta dei dati di cui al precedente articolo 5 o degli allegati prescritti o di parte di essi di cui all'allegato "A" "Disposizioni tecniche" del presente regolamento, l'amministrazione terrà sospesa l'istruttoria, dandone avviso al richiedente, fino a che la documentazione non sia stata completata, o comunque fino al 45° giorno successivo a quello della richiesta. Decorso inutilmente tale termine la domanda sarà considerata decaduta e copia della stessa corredata degli allegati già presentati verrà restituita al richiedente con l'avviso della avvenuta decadenza.

Il richiedente non ha diritto alla restituzione degli oneri versati a titolo di spese d'istruttoria e sopralluogo.

## **CAPO III PROCEDURE**

### **Articolo 7**

#### **Istruttoria**

L'istruttoria relativa ai provvedimenti richiesti dalla domanda di concessione o autorizzazione è svolta secondo quanto disposto dagli articoli 6 e 7 del presente Regolamento e con la seguente procedura.

Entro 45 giorni dalla data della domanda, cioè dalla data di ricezione al protocollo generale dell'ente, l'ufficio provvederà a richiedere all'interessato l'eventuale integrazione documentale.

Detta documentazione dovrà essere trasmessa entro i 45 giorni successivi. Decorso inutilmente tale termine la domanda sarà dichiarata decaduta con le modalità di cui al precedente articolo 6 comma 2.

Entro i 60 giorni successivi alla data della domanda o alla data di assunzione al protocollo generale della documentazione necessaria al completamento dell'istruttoria il Dirigente del Settore provvede ad adottare il provvedimento finale, comunicando all'interessato, a mezzo lettera o posta elettronica certificata, gli esiti dell'istruttoria.

Qualora quest'ultima si concluda positivamente verrà contestualmente richiesto il pagamento del relativo canone o corrispettivo per un'intera annualità, indipendentemente dal mese e giorno di rilascio. Copia dell'avvenuto versamento deve essere esibita al momento del rilascio dell'atto.

Resta a carico del richiedente l'acquisizione di eventuali pareri da parte di altri Enti finalizzati al rilascio dell'atto.

Unitamente all'atto di concessione, autorizzazione o nulla osta, all'interessato verrà consegnato il disciplinare contenente le condizioni imposte dall'Amministrazione per la esecuzione delle opere. Copia dello stesso, firmata per presa visione ed accettazione dal concessionario, verrà mantenuta agli atti dell'ufficio Concessioni.

Al concessionario verranno altresì consegnati, in caso di lavori che interessano direttamente la sede stradale, gli stampati di inizio e fine lavori e di relazione finale necessari ai fini dello svincolo della eventuale polizza fidejussoria.

Per tutte le pratiche di cui al presente regolamento che non risultino autorizzate da questa Provincia il richiedente dovrà, se ne è in possesso, produrre la documentazione attestante la loro regolarità e data di realizzazione.

Per tutti i provvedimenti autorizzativi, ai sensi dell'art. 20 della Legge 241/90 così come modificato dalla Legge 80/2005, non si applica l'istituto del silenzio assenso poiché tale automatismo è previsto unicamente nelle eccezioni elencate al n.4 dell'art. 3, comma 6-ter della medesima disposizione normativa.

### **Articolo 8**

#### **Durata**

La concessione per occupazione di suolo pubblico a carattere permanente, comporti o meno l'esistenza di manufatti, ai sensi dell'art. 27 comma 5 del D.lgs. 285/92 non potrà comunque eccedere la durata di 29 anni rinnovabili alla scadenza.

La durata dell'occupazione di suolo pubblico per l'impianto di servizi pubblici è determinata in relazione alla durata dei servizi stessi, fissata dalle leggi e dagli atti di concessione che la riguardano.

La durata dell'autorizzazione per le installazioni pubblicitarie è stabilita in anni tre dall'art.53 comma 6 del D.P.R. 495/92 e ss.mm. ed è rinnovabile su richiesta dell'interessato.

## **Articolo 9**

### **Deposito cauzionale**

Nel rilasciare gli atti di concessione, autorizzazione o nulla osta il responsabile del procedimento può imporre il versamento di un deposito cauzionale o la presentazione di fidejussione bancaria o assicurativa qualora :

- l'occupazione comporti la manomissione dell'area occupata, con conseguente obbligo di ripristino dell'area stessa nelle condizioni originarie;
- l'occupazione possa arrecare pericolo di danno al bene oggetto di concessione.

L'ammontare della cauzione è stabilito dal Responsabile del Procedimento, in misura proporzionale all'entità dei lavori e delle opere da realizzare.

Lo svincolo della cauzione è subordinato alla verifica circa l'adempimento delle condizioni imposte.

## **Articolo 10**

### **Attestazione di conformità**

Completati i lavori assentiti, e comunque entro i trenta giorni successivi alla data prevista dal disciplinare, salvo eventuali proroghe accordate, il Direttore dei Lavori incaricato dal concessionario provvederà a trasmettere all'ufficio Concessioni la relazione asseverata di fine lavori debitamente sottoscritta. A seguire l'ufficio Concessioni trasmetterà il predetto stampato al personale della Zona competente per la tratta stradale interessata dai lavori, che sottoscriverà la parte di propria competenza previa eventuale verifica, da svolgersi anche in contraddittorio, delle opere realizzate ed asseverate.

Con tale sottoscrizione, e non prima, si ha la presa in consegna da parte della Provincia del tratto di strada interessato dai lavori con la contemporanea cessazione delle responsabilità di gestione e manutenzione in capo al titolare o tecnico abilitato suo delegato.

In caso di mancata trasmissione della "relazione finale" entro i termini imposti, l'Amministrazione Provinciale, accertati gli eventuali lavori da eseguire per ripristinare i luoghi, potrà incamerare la cauzione eventualmente versata a titolo di garanzia per effettuare, come previsto dal D.Lgs. 30/4/92 n° 285, dette opere di ripristino.

Nel caso in cui sia prevista anche l'installazione di dispositivi laterali di ritenuta, al completamento delle opere dovrà essere prodotta anche la documentazione di fine lavori ai sensi dell'art.5 del DM 21/06/2004 n. 2367 e ss.mm.ii.

Oltre a ciò, per quanto sopra ed anche in base anche alla dichiarazione di responsabilità il titolare o tecnico abilitato suo delegato, resta responsabile a tutti gli effetti della gestione e manutenzione della porzione di strada consegnata.

## **Art. 11**

### **Obblighi del titolare del provvedimento**

Le concessioni, autorizzazioni e i nulla osta si intendono accordati senza pregiudizio dei diritti di terzi e con l'obbligo da parte del titolare di rispondere in proprio di tutti i danni, senza riguardo alla natura e all'ammontare dei medesimi, che possono derivare a terzi per effetto dell'occupazione.

Il titolare del provvedimento dovrà, in qualunque momento e a sue totali spese, su semplice richiesta dell'Amministrazione concedente, apportare tutte le modifiche che si rendessero necessarie alle sue opere a seguito di varianti stradali o lavori eseguiti nel pubblico interesse.

La manutenzione delle opere realizzate sul corpo stradale e sue pertinenze rimane sempre a carico del concessionario.

Le opere oggetto della concessione, autorizzazione o nulla osta devono essere eseguite nel rispetto delle norme e dei tempi, sia per quanto riguarda la data di inizio dei lavori che la data di ultimazione degli stessi, fissati nel disciplinare dell'atto autorizzativo e nel rispetto delle istruzioni e direttive impartite

dall'Amministrazione Provinciale.

Il titolare del provvedimento di concessione, autorizzazione o nulla osta ha inoltre l'obbligo di:

- a) esibire il provvedimento autorizzativo all'ufficio preposto al controllo;
- b) mantenere in condizioni di ordine e pulizia l'area che occupa;
- c) esporre l'eventuale cartello segnaletico;
- d) provvedere al versamento del canone secondo le modalità e nei termini stabiliti dal presente regolamento;
- e) restituire l'originale dell'atto di concessione o autorizzazione in caso di rinuncia, cessione, disdetta anticipata, revoca o decadenza del provvedimento stesso;
- f) provvedere, a propria cura e spese, al termine dell'occupazione ad eseguire tutti i lavori necessari per rimettere in pristino lo spazio o le aree occupate;
- g) comunicare tempestivamente alla Provincia ogni variazione di residenza o domicilio;
- h) conservare le ricevute di pagamento del canone per un periodo di durata pari a 5 (cinque) anni;
- i) mantenere e gestire il tratto interessato dai lavori a propria cura e spese fino al momento in cui non sia prodotta ed accettata la documentazione di fine lavori ai competenti uffici di questa Provincia;
- j) è fatto obbligo al soggetto richiedente di ritirare il provvedimento entro e non oltre 60 giorni dalla comunicazione di avvenuto rilascio dell'atto richiesto; trascorso tale termine il provvedimento sarà revocato.
- k) Il concessionario, sia esso pubblico o privato, di opere quali marciapiedi, elementi di arredo urbano, fognature, sottoservizi ed opere di urbanizzazione primaria e secondaria in genere assume in via esclusiva tutti gli oneri attinenti la completa e corretta gestione delle stesse comprensivi di tutte le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria da eseguirsi .

## **CAPO IV RINNOVO E VOLTURA**

### **Articolo 12 Rinnovo**

Le concessioni per occupazioni permanenti scadono alla data stabilita sull'apposito disciplinare e, se questa non è indicata, al 31 dicembre di ogni anno qualunque sia la data di inizio della occupazione.

L'autorizzazione per occupazione temporanea può essere rinnovata solo dietro presentazione di apposita domanda in carta legale entro la data di scadenza. Con la stessa modalità può essere prorogato il termine di esecuzione dei lavori per autorizzazioni o concessioni permanenti.

Alla domanda di rinnovo dovrà essere allegato l'atto autorizzativo originale, sul quale l'ufficio competente apporrà la nuova data di scadenza.

La richiesta di rinnovo non comporta il pagamento di ulteriori spese per sopraluogo o per diritti.

### **Articolo 13 Voltura**

In caso di variazione di titolarità della concessione, autorizzazione e nulla osta, chi subentra è tenuto a presentare nuova domanda alla Provincia in carta legale mediante l'apposito modello messo gratuitamente a disposizione dall'ufficio Concessioni e presente sul sito istituzionale.

In caso di semplice variazione di titolarità ed in assenza di richiesta di lavori di modifica dell'oggetto della concessione, il richiedente non è tenuto a presentare elaborati grafici né a corrispondere alcun importo a titolo di rimborso spese di sopraluogo.

Entro 60 giorni dalla data di ricezione la Provincia provvederà a comunicare a chi cessa ed a chi subentra nella concessione/autorizzazione l'avvenuta annotazione della modifica.

Il successore e/o subentrante, relativamente alle occupazioni di carattere permanente, è tenuto a corrispondere il canone per l'anno solare in corso, se non pagato dal precedente titolare.

## **CAPO V REVOCA E DECADENZA**

### **Articolo 14**

#### **Revoca**

Le concessioni, autorizzazioni ed i nulla osta sono sempre revocabili, salvo quelli relativi ad occupazioni con balconi, verande e simili infissi a carattere stabile.

Le concessioni relative ad occupazione del sottosuolo o del soprassuolo con condutture, cavi ed impianti in genere non possono essere revocate se non per dimostrata necessità di pubblica utilità.

Le autorizzazioni per occupazione temporanea di suolo pubblico, essendo personali e quindi non cedibili a terzi, vengono considerate immediatamente decadute in caso di accertata cessione abusiva.

La revoca dei provvedimenti provinciali, così come le modifiche, sarà notificata all'interessato con apposito provvedimento, nel quale sarà indicato il termine per l'osservanza; tale termine non potrà essere soggetto ad interruzione, neppure in caso di eventuale ricorso.

La revoca delle autorizzazioni per occupazione temporanea di suolo pubblico viene comunicata agli interessati a mezzo raccomandata A/R.

Il provvedimento di revoca della concessione sarà tempestivamente notificato al concessionario unitamente alla intimazione alla effettuazione dei lavori di ripristino dei luoghi che evidenzierà i termini temporali entro i quali le opere dovranno essere concluse e l'elenco e la descrizione delle stesse.

In caso di mancata effettuazione delle opere di ripristino nei termini imposti, la Provincia provvederà d'ufficio secondo quanto disposto dal Titolo VI capo I art. 211 del D.Lgs. 30/04/1992 n. 285.

### **Articolo 15**

#### **Decadenza**

Le concessioni, autorizzazioni ed i nulla osta decadono se il titolare non completa le opere o non svolge le attività consentite entro il termine assegnato dal provvedimento. Il completamento delle opere è attestato dalla assunzione agli atti dell'ufficio Concessioni dello stampato "Relazione finale" di cui al precedente art.10. In caso di relazione finale non pervenuta all'ufficio Concessioni i lavori si intenderanno conclusi con la decadenza dell'autorizzazione.

Il concessionario incorre nella decadenza del provvedimento negli ulteriori casi di seguito elencati:

- a) per mancato ritiro del provvedimento entro 60 giorni dalla data di comunicazione di avvenuto rilascio;
- b) in caso di mancato pagamento del canone per due anni;
- c) per uso improprio dell'occupazione o suo esercizio in contrasto con le norme di legge o di regolamento vigenti;
- d) qualora siano venuti meno i requisiti del richiedente a fondamento del rilascio del provvedimento.
- e) Qualora le opere assentite non vengano ultimate entro il termine fissato dal provvedimento, ovvero qualora non venga trasmessa informata ufficiale la relazione asseverata di fine lavori debitamente timbrata e firmata nei termini stabiliti nello specifico disciplinare.

La decadenza del provvedimento di concessione, autorizzazione e nulla osta non dà diritto al rimborso o alla riduzione del canone già pagato o dovuto per il periodo di concessione, né tanto meno a qualsiasi altra forma di indennizzo.

Con la decadenza del provvedimento di concessione, autorizzazione e nulla osta le opere eventualmente eseguite divengono abusive in quanto prive del prescritto titolo autorizzativo e come tali saranno considerate ai sensi delle vigenti normative e del presente regolamento.

La decadenza è dichiarata con provvedimento adottato dal Dirigente che ha emanato l'atto, e notificato all'interessato con contestuale assegnazione di un termine perentorio entro il quale si provvederà alla rimozione dell'occupazione ed alla conseguente rimessa in pristino dell'area o degli spazi occupati.

### **Art. 16**

#### **Occupazioni occasionali**

Non è necessaria alcuna richiesta di concessione, autorizzazione o nulla osta per le occupazioni di pronto

intervento che non modifichino la circolazione e per quelle di seguito indicate:

- a) occupazioni determinate dalla sosta di veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
- b) occupazioni effettuate per manifestazioni ed iniziative politiche, sindacali religiose, assistenziali, celebrative non comportano attività di vendita o di somministrazione e di durata non superiore a 24 ore;
- c) occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività e ricorrenze civili e religiose;
- d) occupazioni con fiori o piante ornamentali all'esterno dei negozi effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, purché non siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori che possano essere facilmente rimossi;
- e) occupazioni per operazioni di manutenzione del verde con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle 6 ore;
- f) esercizio di mestieri di girovaghi ed artistici (suonatori, funamboli, etc) non comportanti attività di vendita o somministrazione e di durata non superiore a 4 ore.

E' obbligo dell'interessato comunicare al personale tecnico, territorialmente competente, le occupazioni di pronto intervento di durata non superiore a 6 ore con ponti, steccati, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperture.

## **CAPO VI DISPOSIZIONI SULLE INSTALLAZIONI PUBBLICITARIE**

### **Articolo 17**

#### **Cartelli e mezzi pubblicitari**

Per le caratteristiche e per l'ubicazione delle installazioni pubblicitarie poste lungo e in vista dalla viabilità di competenza, nonché per la vigilanza e per gli obblighi del titolare dell'autorizzazione, si applicano le norme contenute nei relativi articoli del D.L.vo 30.4.92, n°285 "Nuovo codice della strada" e del D.P.R.16.12.92, n°495 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del nuovo codice della strada" e ss.mm.

Si considerano in vista tutte quelle installazioni che siano direttamente visibili ad un auto in transito lungo la strada ancorché per brevi tratti e/o in un solo senso di marcia

I segnali turistici e di territorio previsti dall'art.39 comma h del codice della strada e dall'art.134 del relativo regolamento di esecuzione se conformi alla fig.II 296 dello stesso e con la sola scritta generica "ZONA INDUSTRIALE/ ARTIGIANALE/ COMMERCIALE" possono essere collocati, sia fuori che dentro i centri abitati, nell'interno di gruppi di segnalazione di direzione con le modalità ed i criteri di cui agli artt. 126, comma 6, e 128 del citato regolamento di esecuzione del codice della strada.

Il segnale di cui al precedente capoverso, ammissibile anche isolato, può essere collocato sulla soglia della intersezione, sulla isola spartitraffico, al limite di uscita della intersezione, solo se posto a meno di Km.10 dall'insediamento e su strada che vi conduca direttamente.

Fuori dai centri abitati sono ammessi i segnali di direzione per le singole industrie di cui alla fig.II 297 del regolamento di esecuzione del codice della strada ed i segnali di informazione alberghiera di cui alle figure da II 298 a II 301 dello stesso regolamento solo se installati in prossimità dell'industria o dell'albergo indicati, a non meno di ml.1.00 oltre la linea dei paracarri ed in osservanza delle distanze dalle altre installazioni e dai segnali stradali previste per i cartelli pubblicitari.

I segnali di cui all'art.136 comma 3-5-11-13-14 del regolamento di attuazione del codice della strada sono consentiti solo fuori dai centri abitati. Se tali segnali sono integrati da pannello con il nominativo dell'esercizio, sono ammessi a distanza non superiore a ml.1000 dal servizio indicato e nel rispetto della normativa dei cartelli pubblicitari.

Gli striscioni e gli stendardi sono ammessi solo provvisoriamente in occasione di manifestazioni pubbliche e per il periodo compreso tra i sette giorni precedenti l'inizio della manifestazione e le 24 ore successive alla conclusione della stessa.

I mezzi pubblicitari assentiti dovranno essere installati entro 15 giorni dalla data del rilascio della relativa autorizzazione, pena la decadenza della stessa, salvo indicazione diversa o proroga da parte dell'Ufficio concessioni.

Di norma la cartellonistica pubblicitaria dovrà essere installata “in destra”, con il pannello contenente il messaggio rivolto verso gli utenti in transito e posizionato ortogonalmente all’asse corsia; è consentita l’installazione di cartellonistica di tipo bifacciale. Tuttavia la Provincia si riserva il diritto di negare l’autorizzazione all’installazione di cartelli bifacciali ogni qual volta ciò si renda necessario per motivi di sicurezza stradale al fine di non creare disorientamento nell’utenza in transito. In questi casi si procederà come per la segnaletica verticale ai sensi dell’art. 81 del D.P.R. 16.12.1992 n° 495.

Sono soggette a canone tutte installazioni pubblicitarie in vista di una viabilità provinciale o regionale in gestione alla Provincia di Pisa, ancorché posizionate su strade comunali, in tutti i casi in cui queste siano ubicate all’interno delle previste fasce di rispetto sia fuori che entro i centri abitati.

I titolari di provvedimenti autorizzativi per pubblicità e cartellonistica dovranno iniziare i lavori entro e non oltre 60 giorni naturali e consecutivi dalla data del ritiro del provvedimento. I lavori dovranno terminare entro e non oltre 30 giorni naturali e consecutivi dalla data di inizio lavori.

A corredo della domanda, devono essere presentate:

1 - planimetria in quadruplica copia con indicata la posizione della installazione, di cui deve essere specificata la chilometrica ed il lato strada;

2 - bozzetto del messaggio in quadruplica copia con indicazione dei colori usati;

3 - dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale si attesti che :”IL MANUFATTO CHE SI INTENDE COLLOCARE E’ STATO CALCOLATO E REALIZZATO E SARA’ POSTO IN OPERA TENENDO CONTO DELLA NATURA DEL TERRENO E DELLA SPINTA DEL VENTO, IN MODO DA GARANTIRNE LA STABILITA’ “.

4 - sezione schematica, in copia unica, della strada in corrispondenza della installazione comprensiva di: almeno metà carreggiata, banchina, eventuale fossa stradale, eventuale scarpata, marciapiede e quanto altro esistente sulla pertinenza. Su detta sezione dovrà essere riportata l’installazione richiesta comprensiva del sistema di collocazione, il tutto debitamente quotato. Dovrà infine essere quotata la distanza della parte più aggettante della installazione dalla linea di carreggiata e della parte inferiore del cartello dal piano della banchina stradale.

## **Articolo 18**

### **Criteria di determinazione dei canoni per installazioni pubblicitarie e spese di istruttoria**

I canoni per le installazioni pubblicitarie poste lungo e in vista della viabilità di competenza sono determinati sulla base della superficie dell’installazione pubblicitaria e della classificazione della viabilità su o in vista della quale sono posizionate.

Per la determinazione del canone la rete stradale provinciale è divisa in tre categorie:

- strade regionali toscane in gestione alla Provincia di Pisa,
- strade provinciali extraurbane secondarie e locali.

I relativi canoni, quali corrispettivi da versare alla Provincia per il rilascio o il rinnovo dei provvedimenti autorizzativi e le spese di istruttoria e sopralluogo, con esclusione di quelli previsti dall’art. 405 del Regolamento per l’esecuzione del Codice della Strada, sono determinati sulla base di un prezzario stabilito annualmente con apposita delibera della Giunta Provinciale.

La collocazione di cartelli e mezzi pubblicitari su strade all’interno dei centri abitati dei comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti è subordinata all’acquisizione di Nulla Osta rilasciato dalla Provincia.

Il Nulla Osta deve essere richiesto dal soggetto interessato e rilasciato dalla Provincia anche nel caso di collocazione di cartelli e di altri mezzi pubblicitari su strada comunale in posizione tale da risultare visibile anche da una strada provinciale.

Il soggetto interessato al rilascio del Nulla Osta all’installazione o al rinnovo di cartelli, insegne di esercizio o di altri mezzi pubblicitari permanenti o temporanei deve presentare istanza in bollo presso il competente ufficio della Provincia. L’istanza presentata tenuto conto della modulistica disponibile presso l’Ufficio Concessioni della Provincia e/o scaricabile on-line dal sito istituzionale, deve contenere la ricevuta dei pagamenti effettuati a favore della Provincia per spese di istruttoria e di sopralluogo, unitamente a tutti gli allegati riportati in calce alla modulistica stessa.

Il Nulla Osta rilasciato dalla Provincia decade alla scadenza dell'autorizzazione rilasciata dall'Ente competente.

Le spese di istruttoria e sopralluogo sono determinate dalla Giunta Provinciale in funzione degli oneri sostenuti dall'amministrazione.

## **CAPO VII CANONI, CORRISPETTIVI E RIMBORSI**

### **Articolo 19**

#### **Canone per occupazione di spazi ed aree pubbliche**

A norma dell'art. 63 del D.Lgs. 15/12/1997 n. 446 e ss.mm. il canone per occupazione di spazi ed aree pubbliche ed aree private soggette a servitù di pubblico passaggio per il suolo, sottosuolo e soprassuolo stradale relativo alle strade ricomprese nel proprio demanio è applicato dalla Provincia secondo le categorie di classificazione della viabilità di propria competenza.

Sono soggette al canone le occupazioni di qualsiasi natura di spazi ed aree pubbliche nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile della Provincia di Pisa, nonché nei tratti di aree private gravate da servitù di pubblico passaggio costituitasi nei modi e nei termini di legge.

Sono parimenti soggette al canone le occupazioni di spazi sovrastanti o sottostanti il suolo stradale, ivi comprese quelle derivanti da condutture ed impianti adibiti a servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.

Il canone è dovuto dal titolare dell'atto di concessione o da chi esercita di fatto l'occupazione di suolo pubblico, in maniera forfettaria, nei modi e nei casi specificati al successivo articolo 21, oppure in proporzione alla superficie occupata da misurarsi secondo i criteri ivi contenuti.

Il canone è dovuto anche in caso di occupazioni non autorizzate di suolo pubblico. L'ufficio competente provvederà a rilasciare, dietro regolare richiesta in bollo e previa corresponsione dell'importo dovuto, la relativa autorizzazione "a sanatoria" nei casi e con le modalità previste dal vigente Codice della Strada.

Per la determinazione degli importi del canone si applicheranno i criteri di cui al successivo art. 21 e con riferimento alla classificazione delle aree approvata con deliberazione di C.P. N°376 del 04 ottobre 1994.

Il canone è indivisibile ed il versamento o la richiesta dello stesso possono essere effettuati, indifferentemente, da uno o più dei contitolari in base ai principi generali della solidarietà passiva tra conduttori, così come previsto dall'art. 1292 del codice civile.

### **Articolo 20**

#### **Esenzioni**

Sono esenti dal pagamento del canone:

- a) le occupazioni effettuate a qualsiasi titolo dallo Stato, dalle Regioni, Province, Comuni e loro consorzi;
- b) da Enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi dallo Stato;
- c) da Enti pubblici di cui all'art.87, comma 1 lettera c) del Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22/12/86, n.917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- d) le immissioni in strade provinciali di strade classificate come vicinali, dal Comune di appartenenza;
- e) i passi di accesso carrabili per i quali l'ufficio concessione abbia accertato la materiale impossibilità di uso;
- f) i passi di accesso pedonali e quelli carrabili "a raso", quelli cioè che non materializzano occupazione di suolo pubblico, per la realizzazione e fruizione dei quali non è necessaria opera alcuna e per i quali non è stata richiesta la relativa concessione di suolo pubblico.
- g) gli allacciamenti di utenze private a reti di distribuzione di servizi pubblici, anche se l'atto di concessione relativo è stato intestato al privato stesso;
- h) le cabine telefoniche, i pozzetti di ispezione e di manovra, le camerette, le cabine elettriche e quanto altro

necessario all'ispezione e manutenzione delle reti di distribuzione;

i) le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi di pubblico trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contenenti indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità e le aste delle bandiere;

j) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;

k) le occupazioni occasionali di durata non superiore a 60 minuti primi, ad esclusione della sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico ed allo scarico delle merci;

l) gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap;

m) le occupazioni temporanee aventi finalità politiche o istituzionali;

n) le occupazioni effettuate a qualsiasi titolo dalle associazioni di volontariato e dalle Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale di cui al D.Lgs. 460/9.

## **Articolo 21**

### **Determinazione delle tariffe**

Le tariffe per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio ed i corrispettivi sono individuati tenendo conto sia del vantaggio, anche in termini economici, per l'utente, che della soggezione che deriva alla strada a causa della occupazione.

Il canone è altresì commisurato all'entità dell'occupazione espressa in metri quadri o metri lineari, come di seguito indicato:

1) PASSI CARRABILI A RASO: profondità m. 1,00 - larghezza come da richiesta ovvero come da luce di eventuali aperture o larghezza di vie di accesso

2) PASSI CARRABILI NON A RASO: profondità m.1,00 - larghezza come sopra

3) TOMBATURA DI FOSSA STRADALE: larghezza m.1,00 - lunghezza pari a quella della tombatura

4) IMMISSIONE DI ACQUE IN FOSSA STRADALE: unità di immissione

5) CONDUTTURE SOTTERRANEE: lunghezza di ogni condotta espressa in metri lineari approssimata al metro superiore

6) CONDUTTURE AEREE: lunghezza di ogni condotta espressa in metri lineari approssimata al metro superiore.

7) BANCHI DI VENDITA – PONTEGGI - DEPOSITI DI MATERIALE E TENDE AGGETTANTI SUL SUOLO PROVINCIALE: area del suolo pubblico occupato come delimitato dalla congiungente i punti estremi della occupazione, approssimate al metro quadrato superiore.

8) CANTIERI PER LAVORI DI PERCORRENZA SOTTERRANEA: area definita dalla lunghezza dell'intervento per la larghezza della strada (mezza strada o tutta strada)-

9) CANTIERI PER LAVORI DI ALLACCIAMENTO A SERVIZI O PER OPERE DI CUI ALL'ART.3: larghezza mezza strada per la ripresa

10) CANTIERI PER ATTRAVERSAMENTI AEREI O SOTTERRANEI: larghezza m.2,00 - lunghezza m.10

11) CANTIERI PER APERTURE BUCHE: area dell'occupazione per la ripresa

Le tariffe sono stabilite annualmente con apposita delibera della Giunta Provinciale entro la data di approvazione del bilancio preventivo. La mancata modificazione delle tariffe comporta l'automatica applicazione di quelle in vigore per l'anno precedente.

## **Articolo 22**

### **Tariffe per le occupazioni permanenti**

Le occupazioni di suolo pubblico sono permanenti quando hanno durata superiore ad anni uno. Le occupazioni permanenti sono assoggettate alle tariffe deliberate nei termini di legge dalla Giunta Provinciale.

## **Articolo 23**

**Canone occupazioni permanenti effettuate da parte di aziende gestori di erogazione di pubblici servizi**

Per le occupazioni permanenti realizzati con cavi, condutture, impianti o qualsiasi altro manufatto da parte di aziende di erogazione dei pubblici servizi, il canone dovuto per anno è determinato, forfettariamente, nella misura del 20% dell'importo risultante dall'applicazione della tariffa unitaria per il numero complessivo delle utenze presenti nell'ambito territoriale della Provincia, in adempimento a quanto disposto dall'art. 63 comma 2, lettera f, e comma 3 del D.Lgs 15.12.1997 n°446 e successive modifiche ed integrazioni.

Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente, fermo restando che il versamento del canone deve essere effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno comprensivo dell'aggiornamento ISTAT. Il gestore è tenuto a comunicare alla Provincia, anticipatamente al versamento, il numero delle utenze ripartite per tariffa unitaria.

In ogni caso, l'ammontare complessivo del canone non può essere inferiore a € 516,46 per anno.

#### **Articolo 24**

##### **Tariffe per le occupazioni temporanee**

Le occupazioni di suolo pubblico sono temporanee quando hanno durata inferiore ad un anno.

Le occupazioni temporanee con cantieri per l'installazione dei citati cavi, impianti, ponteggi, banchi di vendita etc. sono calcolate rilevando l'area occupata dai lavori.

Le occupazioni temporanee sono assoggettate alle tariffe giornaliere annualmente deliberate, nei termini di legge, dalla Giunta Provinciale.

#### **Articolo 25**

##### **Riscossione dei canoni**

I canoni sono riscossi direttamente a mezzo di apposito conto corrente postale e/o bancario intestato al Servizio Tesoreria - Provincia di Pisa. Sui bollettini di versamento, nello spazio riservato alla causale, dovranno essere indicati numero di concessione e anno di riferimento.

Il versamento dovrà essere effettuato con le seguenti modalità:

- a) anticipatamente e per l'importo relativo all'intera annualità, in caso di rilascio entro l'anno corrente di una nuova concessione, autorizzazione o nulla osta per occupazione permanente;
- b) anticipatamente e per l'importo relativo all'intero periodo, in caso di concessione, autorizzazione o nulla osta per occupazione temporanea.

In entrambi i casi il titolare dovrà consegnare la ricevuta del versamento all'Ufficio competente al momento del ritiro dell'atto autorizzatorio.

c) In unica soluzione ed entro il 30 settembre di ogni anno, per gli anni successivi a quello del rilascio della concessione, autorizzazione o nulla osta permanente o in caso di accertamento d'ufficio.

d) Su richiesta dell'interessato è facoltà dell'amministrazione concedere dilazione di pagamento riferita ad occupazioni permanenti iscritte a ruolo per importi superiori ad € 1.000,00, fino ad un massimo di 3 rate, da corrispondere entro il 15 dicembre del medesimo anno.

In questo caso il contribuente dovrà presentare apposita istanza al Dirigente del Servizio Viabilità, da redigersi su carta libera e contenente l'elenco degli atti autorizzativi per i quali è tenuto a corrispondere i canoni, la somma per ognuna di esse dovute, il totale ed il frazionamento proposto. L'istanza dovrà essere ripetuta ogni volta che vi è una variazione nell'elenco degli atti autorizzativi o negli importi.

Entro i 30 giorni successivi il Dirigente del Servizio Viabilità dovrà esprimere il proprio parere.

Al fine di favorire gli adempimenti dei concessionari, è facoltà della Provincia trasmettere ai concessionari bollettini di conto corrente e/o bancari prestampati, recanti l'indicazione dell'importo da versare. Tale invio ha valore di notifica al concessionario di avvenuta variazione del canone.

#### **Articolo 26**

##### **Mancato o insufficiente pagamento dei canoni, penali e sanzioni**

In caso di mancato o parziale o tardivo pagamento dei canoni dovuti a seguito dei provvedimenti autorizzativi si applica una maggiorazione del 20%, oltre interessi legali e spese postali a carico dell'inadempiente. Il funzionario responsabile provvede a notificare a mezzo posta mediante raccomandata con ricevuta di ritorno apposito avviso contenente:

- la richiesta del versamento dovuto, maggiorato del 20% e con spese a carico dell'inadempiente,

- l'invito ad adempiere nel termine di 30 giorni, unitamente agli interessi legali calcolati fino alla data di emissione dell'avviso.

Decorso inutilmente tale termine, la Provincia provvederà a notificare al concessionario la revoca dell'autorizzazione e l'intimazione di ripristino dei luoghi; contemporaneamente provvederà ad effettuare la riscossione coattiva ai sensi di legge.

Alle occupazioni abusive si applicano le sanzioni previste dall'art. 63, c.5, lett. G) del D. Lgs. 446/97 e quelle degli artt. 20 e 23 del D.Lgs.30/4/92 n. 285.

## **Articolo 27**

### **Rimborso**

I contribuenti possono richiedere alla Provincia, con apposita istanza in carta libera, il rimborso delle somme versate o delle maggiori somme versate e non dovute entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

L'istanza dovrà contenere, oltre alle generalità complete del titolare ed agli estremi del provvedimento, le motivazioni della richiesta e dovrà essere corredata dalle ricevute di pagamento, in fotocopia, di quanto richiesto a rimborso.

La Provincia, previa verifica delle richieste pervenute, provvede entro 90 giorni ad evadere le domande di rimborso. Nel caso in cui il versamento della maggiore somma sia dovuto ad errore del contribuente verranno detratte dal rimborso le spese sostenute per la notifica o comunicazione dell'atto di rimborso nella misura sostenuta dalla Provincia.

Nel caso di cessazione dell'occupazione di suolo pubblico nel corso dell'anno il rimborso non è dovuto.

L'Amministrazione procede al recupero delle somme non versate come indicato nell'art. 25 del presente Regolamento entro 5 anni dalla data di scadenza stabilita per il pagamento del canone

## **CAPO VII**

### **NORME FINALI E TRANSITORE**

## **Articolo 28**

### **Norme finali e transitorie**

Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa rinvio alle disposizioni vigenti in materia.

Tutti i richiami a norme di legge vigenti contenuti nel presente regolamento sono da intendersi estesi alle successive modificazioni ed integrazioni dello stesso.

Per le pratiche presentate precedentemente all'entrata in vigore del presente regolamento l'istruttoria sarà completata secondo quanto previsto dal regolamento in essere alla data di presentazione della stessa.

I provvedimenti già rilasciati alla data di entrata in vigore del presente regolamento restano validi salvo specifiche disposizioni di legge in materia o salvo successive richieste da parte dell'interessato, di qualsiasi tipo esse siano purché di competenza di questi uffici, nel qual caso correrà l'obbligo di adeguamento al regolamento e normative vigenti.

Per tutte le disposizioni tecniche inerenti la materia oggetto del presente regolamento si fa rinvio all'All. A "Disposizioni tecniche" quale parte integrante e sostanziale dello stesso.

Il presente regolamento divenuto esecutivo a norma di legge, entra in vigore con efficacia dalla data di esecutività della delibera di approvazione.

Da tale data è abrogato il regolamento provinciale "Occupazione spazi ed aree pubbliche e fasce di rispetto" approvato con Delibera di Consiglio Provinciale n. 378 del 18/12/1998.

## **ALLEGATO "A"** **DISPOSIZIONI TECNICHE**

### **A. 1 - Condizioni e procedure per la realizzazione delle opere**

Le condizioni speciali imposte nel disciplinare allegato all'atto di concessione, autorizzazione o nulla osta, si intendono sempre richiamate e dovranno essere rigorosamente osservate tutte le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti, con particolare riferimento al D.Lgs. 81/2008 e ss.mm. ed a quella sull'assicurazione degli operai contro gli infortuni sul lavoro e sulle assicurazioni sociali, al Nuovo Codice della Strada e relativo regolamento attuativo, al D.M. 10/07/2002 sulla segnalazione dei cantieri ed infine al presente regolamento e alle disposizioni particolari che potranno essere indicate dal personale tecnico provinciale.

Il titolare dovrà dare avviso all'Ufficio Concessioni della data in cui saranno iniziati i lavori inviando a mezzo raccomandata con avviso di ritorno, l'apposito modulo "COMUNICAZIONE INIZIO LAVORI" debitamente compilato.

Allo stesso modo dovrà essere dato avviso all'ufficio della data di completamento dei lavori mediante una Relazione Asseverata di Fine Lavori redatta e sottoscritta dal D.L. in cui oltre ad indicare la data di ultimazione dei medesimi asseveri ai sensi e per gli effetti delle vigenti normative la loro completa e corretta esecuzione secondo quanto prescritto nell'atto di autorizzazione sottoscritto dal Direttore dei lavori nella piena consapevolezza che ai fini della relazione asseverata i professionisti competenti assumono la qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi degli art. 359 e 481 del codice penale e che in caso di false attestazioni l'autorità provinciale dà contestuale notizia all'autorità giudiziaria ed al consiglio dell'ordine o collegio di appartenenza.

Qualora tale relazione non pervenga in forma ufficiale entro i termini di cui al successivo art.16 il provvedimento decadrà e le opere eventualmente realizzate diverranno abusive.

Nel caso in cui i lavori assentiti comportino scavi nella sede stradale, dovrà essere anche dato avviso, della data di chiusura degli scavi mediante "COMUNICAZIONE CHIUSURA SCAVI". In questo caso tra la data di chiusura degli scavi e quella di completamento delle opere dovrà intercorrere il periodo di controllo degli scavi stessi della durata indicata nel disciplinare.

Gli incaricati dell'ufficio avranno sempre accesso ai lavori, sia per controllare che vengano osservate le condizioni del provvedimento, sia per dare disposizioni o prescrizioni che l'ufficio dovesse impartire all'atto di esecuzione dei lavori e durante il loro corso.

Nel caso in cui sia prevista anche l'installazione di dispositivi laterali di ritenuta, al completamento delle opere dovrà essere prodotta anche la documentazione di fine lavori ai sensi dell'art.5 del DM 21/06/2004 n 2367 e ss.mm.ii.

Il tratto interessato dai lavori rappresenta un cantiere stradale del quale il richiedente è interamente responsabile ed in ordine alla manutenzione del quale egli deve provvedere a propria cura e spese fino al momento in cui non sia prodotta ed accettata la documentazione di fine lavori ai competenti uffici di questa Provincia.

L'apertura di passi di accesso come definiti al punto 1 dell'art. 2 del presente regolamento dovrà iniziare entro e non oltre 60 giorni naturali e consecutivi dalla data del ritiro del provvedimento. I lavori dovranno terminare entro e non oltre 60 giorni naturali e consecutivi dalla data di inizio lavori.

Per tutti i nulla osta che vengono rilasciati ai fini dell'emissione di atti autorizzativi da parte di altri come definiti ai punti 13 e 14 dell'art. 2 del presente regolamento Enti (S.C.I.A., permesso a costruire ecc..) pur essendo i lavori saranno soggetti alla tempistica dell'ente autorizzatore, il titolare dovrà comunque trasmettere entro e non oltre 60 giorni dal termine lavori copia della documentazione attestante la fine lavori e la corretta esecuzione degli stessi.

Per quanto riguarda allacciamenti ed attraversamenti trasversali come definiti al punto 3 dell'art.2 del presente regolamento i lavori dovranno iniziare entro e non oltre 180 giorni naturali e consecutivi dal ritiro del provvedimento; la chiusura scavi e conseguente riapertura della strada a binder dovrà avvenire entro e non oltre 15 giorni naturali e consecutivi dalla data di inizio lavori mentre le opere nel loro complesso dovranno terminare entro e non oltre 60 giorni naturali e consecutivi dalla data di chiusura scavo.

Per quanto attiene gli interventi di realizzazione di percorse longitudinali come definiti ai punti 4 e 8

dell'art. 2 del presente regolamento i lavori anche in questo caso dovranno iniziare entro e non oltre 180 giorni naturali e consecutivi dal ritiro del provvedimento mentre la fine lavori, parziale e totale sarà definita in fase di istruttoria sulla base delle specifiche del tipo di intervento che si andrà ad eseguire.

Le opere di tombatura di fosse laterali come definita al punto 2 dell'art.2 del presente regolamento dovranno iniziare i lavori entro e non oltre 60 giorni naturali e consecutivi dalla data del ritiro del provvedimento mentre la fine lavori, parziale e totale sarà definita in fase di istruttoria sulla base delle specifiche del tipo di intervento che si andrà ad eseguire.

Le opere di piantumazione, realizzazione recinzioni ed esecuzione di scavi come definite ai punti 5, 6, 9 dell'art.2 del presente regolamento dovranno iniziare i lavori entro e non oltre 60 giorni naturali e consecutivi dalla data del ritiro del provvedimento mentre la fine lavori, parziale e totale sarà definita in fase di istruttoria sulla base delle specifiche del tipo di intervento che si andrà ad eseguire.

In caso di occupazione temporanea, i lavori potranno iniziare il giorno successivo alla data di ritiro del provvedimento; eventuali rinnovi o proroghe dovranno essere richiesti entro 10 giorni naturali e consecutivi dalla data di scadenza dell'autorizzazione.

Il mancato rispetto dei tempi come sopra definite, determina il decadimento del provvedimento.

La Provincia si riserva la facoltà di stabilire tempi di diversi da quelli sopra indicati in tutti quei casi in cui, a suo insindacabile giudizio, sia necessaria una diversa tempistica per inizio e fine lavori.

Per tutti i tipi di interventi, In nessun caso e per nessun motivo durante tutta l'esecuzione dei lavori potrà essere aperta la strada "a sterro" o in presenza di sconnessioni o gradini di qualsivoglia natura. Oltre a ciò il cantiere stradale dovrà essere sempre segnalato ai sensi del DM 10/07/2002 e correttamente mantenuto a cura e spese del titolare del provvedimento.

## **A.2 - Disposizioni tecniche generali**

Nella esecuzione dei lavori, anche in difetto di dettagliate indicazioni contenute nelle condizioni speciali da osservarsi dal titolare della concessione o autorizzazione, debbono essere tenute presenti la seguenti avvertenze:

- a) i lavori da eseguirsi o quelli prescritti non devono recare danno al piano viabile né impedire o rendere difficili i lavori anche ordinari di manutenzione stradale;
- b) salvo disposizioni contrarie contemplate nel provvedimento non sono permessi passi provvisori o ingombri sulla strada né con materiali, né con ponti; non sono altresì consentiti scarichi o depositi anche temporanei di materiali;
- c) è vietato lo spegnimento della calce, l'impasto del calcestruzzo ed analoghi lavori ed operazioni sulla strada o esternamente agli steccati che eventualmente fossero stati concessi, nonché tutto ciò che possa costituire pericolo per il pubblico transito o cagionare danno alla strada;
- d) è vietato far defluire anche temporaneamente acqua sul piano stradale, otturare le fosse stradali, scaricarvi l'acqua dei tetti o quella che cade sugli accessi ai fondi dei frontisti;
- e) durante la esecuzione dei lavori che importano la manomissione della strada o l'effettuazione dei lavori ad essa prossimi, devono essere osservate tutte le disposizioni del vigente Codice della Strada e le altre disposizioni particolari che saranno indicate dal personale di sorveglianza delle strade, in quanto stimate necessarie ed opportune nell'interesse della viabilità e per la sicurezza del transito;
- f) è fatto obbligo al titolare della concessione o autorizzazione di riparare eventuali danni derivanti dalle opere, dalle occupazioni e dai depositi autorizzati;
- g) chiunque intraprende lavori, effettua occupazioni o esegue depositi interessanti le strade provinciali e le relative pertinenze, o comunque le aree pubbliche appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile della Provincia, per le quali siano prescritti provvedimenti autorizzatori deve tenere nel luogo dei lavori, dell'occupazione o del deposito il relativo atto autorizzatorio in originale o in copia conforme ed è tenuto ad esibirlo ad ogni richiesta del personale all'uopo autorizzato.

Il contravventore è punito con le sanzioni previste dal D.L.vo 30/4/92, n°285 "Nuovo codice della strada" e successive modifiche.

La tempistica relativa a ciascun provvedimento sarà dettagliata all'interno dello specifico disciplinare rilasciato unitamente agli atti autorizzativi. Qualora questa non venga rispettata si farà riferimento all'art.15 "Decadenza" del presente regolamento.

Le tempistiche verranno individuate utilizzando quale riferimento generale il seguente schema:

TIPO DI LAVORO	RIFERIM. ART. 2	INIZIO LAVORI	FINE LAVORI	TERMINE ULTIMO PER CONSEGNA RELAZIONE ASSEVERATA
Pubblicità e cartellonistica	punto 7	60 giorni da rilascio	30 giorni da inizio lavori	10 giorni naturali e consecutivi da fine lavori – termine massimo 100 giorni naturali e consecutivi da rilascio provvedimento
nulla osta per provvedimenti altri enti	punto 13 punto 14	Secondo tempistica ente autorizzatore		60 giorni naturali e consecutivi da fine lavori
Allacciamenti ed attraversamenti trasversali	Punto 3	180 giorni da rilascio	60 giorni da inizio lavori	30 giorni naturali e consecutivi da fine lavori – termine massimo 270 giorni naturali e consecutivi da rilascio provvedimento
Percorrenze longitudinali	Punto 4 punto 8	180 giorni da rilascio	Definito in istruttoria	Definito in istruttoria
tombatura fosse laterali	Punto 2	60 giorni da rilascio	Definito in istruttoria	Definito in istruttoria
Passi di accesso	Punto 1	60 giorni da rilascio	60 giorni da inizio lavori	10 giorni naturali e consecutivi da fine lavori – termine massimo 130 giorni naturali e consecutivi da rilascio provvedimento
Piantumazioni, recinzioni e scavi	Punto 5 Punto 6 Punto 9	180 giorni da rilascio	Definito in istruttoria	10 giorni naturali e consecutivi da fine lavori

### A.3 - Muri di sostegno

I muri di sostegno dovranno avere le seguenti caratteristiche:

- a) l'andamento dovrà essere parallelo all'asse stradale;
- b) se realizzato per sostenere il terreno adiacente, non potrà sporgere oltre il piede della scarpata in avvicinamento alla strada. In questo caso, ai sensi dell'art.30 comma 4 del D.L.vo 30/04/1992 n. 285, la manutenzione dell'opera sarà a completo carico del proprietario del terreno sostenuto;
- c) la loro struttura e le loro dimensioni dovranno essere tali da resistere alle spinte delle terre e degli eventuali sovraccarichi;
- d) dovranno essere muniti di retrostante drenaggi. Le acque risultanti dovranno essere raccolte in zanella e scaricate nella fossetta stradale mediante pozzetto con sovrastante griglia;
- e) non potranno essere più alti del terreno da essi sostenuto;
- f) oltre la loro faccia vista non sono ammessi corpi sporgenti;
- g) il piede del muro dovrà essere arretrato almeno di un metro rispetto alla linea determinata dal piede della scarpata da sostenere, salvo che non esistano allineamenti precostituiti;
- h) se il sommo del muro ricade internamente alla proprietà stradale il concessionario dovrà provvedere alla collocazione di indicatori di "CONFINE DI PROPRIETA'" da concordarsi per la forma e la posizione con l'Ufficio Concessioni.

### DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE A CORREDO DELLA DOMANDA

1 - estratto autenticato di mappa catastale del tratto stradale interessato, con indicata l'ubicazione del muro ed estratto del vigente strumento urbanistico completo delle relative norme oltre a tutta la vincolistica eventualmente presente

2 - relazione tecnica asseverata da professionista abilitato

3 - disegni in quadruplica copia debitamente quotati dello stato attuale, di quello modificato e del sovrapposto comprensivi di:

a) planimetria in scala 1/100 o 1/200 comprensiva della particella su cui insisterà l'opera e delle particelle limitrofe (in tutto o in parte) e che evidenzia:

- la strada in tutte le sue parti (fossa, banchina, scarpate etc.);

- il confine di proprietà;

- la collocazione del manufatto (distanza dal confine di proprietà) quotata rispetto alla strada;

- schema di regimazione delle acque meteoriche, sia della strada che della proprietà, con l'indicazione di tutti gli elementi ad essa concorrenti (fosse, sistema di drenaggio, pozzetti, caditoie, zanelle, griglie di intercettazione etc.);

b) sezione stradale in scala 1/100 con indicazione di tutte le parti della strada e del manufatto. Per ogni variazione dovrà essere predisposta una sezione;

4 - disegno debitamente quotato in quadruplica copia dei particolari in scala 1/20 o 1/50;

5 - schema di cantiere per le lavorazioni interferenti con la sede stradale redatto ai sensi del DM 10/07/2002 e cronoprogramma dei lavori;

6 - per le opere oggetto di pratica presso il genio civile;

7 - attestazione dell'avvenuto deposito della pratica al Genio Civile;

8 - copia completa del progetto strutturale depositato firmata dal progettista e D.L. delle strutture

9 - rilievo fotografico.

Tutti gli elaborati grafici dovranno essere sottoscritti dal progettista, dal C.S.P. e dal C.S.E. ciascuno per le proprie competenze.

#### **A.4 - Fabbricati e muri di cinta**

Per quanto riguarda la costruzione e l'ampliamento di fabbricati in fascia di rispetto, come pure la richiesta di parere ai fini di eventuale concessione a sanatoria di opere abusive valgono le norme e le distanze previste dal D.L.vo 285/1992 e dal D.P.R.16/12/92 n. 495.

Per muri di cinta si intendono quelli di altezza superiore a cm. 30 misurata dal piano di campagna, non destinati a sostegno del terreno. Per la loro collocazione valgono le norme contenute negli articoli 16 e 17 del D.L.vo 30/4/92 n° 285 (fasce di rispetto in rettilineo, nelle curve e nelle intersezioni fuori dei centri abitati) e 18 (fasce di rispetto nei centri abitati) ed i corrispondenti 26, 27 e 28 del D.P.R.16/12/92, n°495.

Le acque scolanti dalla strada dovranno essere opportunamente regimate. In assenza di fossa laterale pertanto si dovrà prevedere un sistema di intercettazione delle stesse e di allontanamento dalla sede stradale; in presenza di fossa laterale tombata le acque dovranno essere raccolte mediante pozzetti sifonati tipo "Pisa" posti ai piedi del muro e convogliate nella fossa stradale con cunicolo murato o con idonea tubazione. In entrambi i casi la zona compresa tra il ciglio della strada ed il muro di cinta dovrà essere opportunamente sistemato proseguendo la pendenza della banchina stradale.

Con riferimento all'art.26 comma 3 del D.P.R.16/12/92, n°495 ai fini del presente regolamento non si considerano trasformabili quelle aree con destinazione di tipo agricolo o a verde sia anche attrezzato.

Si precisa infine che, sempre ai fini del presente regolamento, si considerano fabbricati anche quelle strutture di tipo amovibile quali box, depositi e rimesse.

#### **DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE A CORREDO DELLA DOMANDA**

##### **FABBRICATI: RICHIESTA DI N.O. PER AMPLIAMENTO O DI PARERE PER CONDONO:**

1 - estratto autenticato di mappa catastale con indicata l'ubicazione del fabbricato ed estratto del vigente strumento urbanistico completo delle relative norme oltre a tutta la vincolistica eventualmente presente.

2 - relazione tecnica asseverata da professionista abilitato

3 - disegni in quadruplica copia del sovrapposto in scala 1/100 o 1/200 nei quali sia esattamente evidenziato l'ampliamento ovvero l'abuso e che riporti la collocazione del fabbricato rispetto alla strada (distanze quotate)

4 - schema di cantiere per le lavorazioni interferenti con la sede stradale redatto ai sensi del DM 10/07/2002 e cronoprogramma dei lavori.

Tutti gli elaborati grafici e le relazioni tecniche dovranno essere sottoscritti dal progettista, dal D.L., dal C.S.P. e dal C.S.E. ciascuno per le proprie competenze.

#### MURI DI CINTA:

1 - estratto autenticato di mappa catastale del tratto stradale interessato, con indicata l'ubicazione del muro ed estratto del vigente strumento urbanistico completo delle relative norme oltre a tutta la vincolistica eventualmente presente.;

2 - relazione tecnica asseverata da professionista abilitato;

3 - planimetria generale in scala 1/5000 ed in quadruplica copia che evidenzia la collocazione della particella con l'indicazione della chilometrica esatta e del lato della strada;

4 - disegni in quadruplica copia debitamente quotati dello stato attuale e di quello modificato comprensivi di:

a) planimetria scala 1/100 o 1/200 comprensiva della particella su cui insisterà l'opera e di quelle limitrofe (in tutto o in parte) che evidenzia:

- la strada in tutte le sue parti (banchina, fossa, scarpate etc.);

- il confine di proprietà;

- la collocazione del manufatto (distanza dal confine di proprietà);

- lo schema di regimazione delle acque meteoriche provenienti sia dalla strada che dalla proprietà, con indicazione di tutti gli elementi ad essa concorrenti quali fosse, pozzetti, caditoie, zanelle, griglie, ecc.

b) sezione stradale scala 1/100 con indicazione di tutte le parti della strada e del manufatto. Per ogni variazione dovrà essere predisposta una sezione.

5 - schema di cantiere per le lavorazioni interferenti con la sede stradale redatto ai sensi del DM 10/07/2002 e cronoprogramma dei lavori.

Tutti gli elaborati grafici e le relazioni tecniche dovranno essere sottoscritti dal progettista, dal D.L., dal C.S.P. e dal C.S.E. ciascuno per le proprie competenze

#### **A.5 - Conduzioni aeree**

Per le condutture aeree, sia in percorrenza longitudinale che in attraversamento, valgono le norme contenute nell'art. 66 del D.P.R.16/12/92, n°495, con la precisazione che il franco di sicurezza di cui al comma 9 richiesto dalla Provincia è di m.1.00 e che l'altezza minima consentita del conduttore sulla strada è di m. 7.00.

La Provincia si riserva la facoltà di chiedere lo spostamento delle condutture nei modi previsti dall'art.28 comma 2 del D.L.vo 30/04/1992, n. 285, ove ricorrano le condizioni e le necessità ivi previste.

#### DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE A CORREDO DELLA DOMANDA

1 - planimetria in scala adeguata, in quadruplica copia, in cui sia riportato l'intero tracciato della linea aerea da costruire, con la collocazione dei sostegni e la distinzione, effettuata con colori differenti, tra le percorrenze e gli attraversamenti;

2 - sezione in corrispondenza di ciascun attraversamento o percorrenza da cui sia possibile rilevare l'altezza dei conduttori rispetto al colmo della strada e la collocazione dei sostegni.

3 - relazione tecnica asseverata da professionista abilitato che citi il numero dei conduttori e, nel caso di linee elettriche, la tensione di esercizio.

Nella stessa relazione dovranno essere spiegati i motivi tecnici per i quali viene richiesta l'eventuale deroga dalla norma di cui all'art.66 comma 9 del D.P.R.16/12/92, n. 495.

4 - schema di cantiere per le lavorazioni interferenti con la sede stradale redatto ai sensi del DM 10/07/2002 e cronoprogramma dei lavori

Tutti gli elaborati grafici e le relazioni tecniche dovranno essere sottoscritti dal progettista, dal D.L., dal C.S.P. e dal C.S.E. ciascuno per le proprie competenze

#### **A.6 - Conduzioni sotterranee**

Le condutture in percorrenza dovranno essere poste in corrispondenza delle cunette stradali e solo quando condizioni speciali lo rendono necessario potranno essere autorizzate in corrispondenza della banchina.

E' vietata la posa delle condutture al di sotto del piano stradale, salvo che sia riscontrata la materiale impossibilità di provvedere altrimenti.

La profondità dei tubi in percorrenza longitudinale, se posta sotto la carreggiata, non dovrà essere inferiore a cm.100 misurati dalla sommità del tubo più esterno.

La profondità dei tubi in caso di attraversamento della carreggiata non dovrà essere inferiore a cm.100 misurati dalla sommità del tubo più esterno.

Gli eventuali pozzetti di ispezione, di manovra, e comunque di servizio alla condotta dovranno essere collocati fuori dalla sede stradale (carreggiata e banchina), salvo documentata impossibilità. In tal caso se ne potrà autorizzare in deroga la collocazione in sede stradale. L'attraversamento di eventuali manufatti dovrà essere fatto con opportuni sifoni o cavallotti collocati a non meno di cm.50 dal fondo del manufatto stesso, a monte o a valle.

Lo scavo per la posa della condotta parallelamente alla strada dovrà essere fatto a varie riprese e per tratti continui di lunghezza non superiore a m. 300 se non diversamente disposto dall'ufficio Concessioni. Non potrà essere intrapreso alcun prolungamento se non dopo aver chiuso il tratto precedente per una lunghezza corrispondente. Non è consentito il mantenimento "a sterro" di tratti aperti al pubblico transito.

Lo scavo per l'attraversamento dovrà essere effettuato tagliando la sede stradale metà per volta ed ortogonalmente all'asse della stessa. La condotta dovrà essere collocata entro apposito manufatto in cemento o in muratura che permetta, in caso di guasto, l'ispezione o la sostituzione senza che sia necessario manomettere la strada.

La pavimentazione stradale dovrà essere tagliata con sega diamantata od altro mezzo adatto allo scopo; il materiale di risulta dovrà essere immediatamente allontanato.

Salvo quanto diversamente disposto dal disciplinare le condutture dovranno realizzate nel pieno rispetto delle disposizioni generali per la realizzazione delle opere

#### *PRESCRIZIONI GENERALI SULLA ESECUZIONE E MANUTENZIONE DELLE OPERE*

I lavori da eseguirsi o quelli prescritti non devono recare danno al piano viabile né impedire o rendere difficili i lavori anche ordinari di manutenzione stradale né alterare in alcun modo la sagoma della strada salvo disposizioni contrarie contemplate nel provvedimento non sono permessi passi provvisori, ingombri sulla strada né con materiali né con ponti, scarichi o depositi anche temporanei di materiali.

E' vietato lo spegnimento di calce, l'impasto di calcestruzzo ed analoghi lavori ed operazioni sulla strada o esternamente agli steccati che eventualmente fossero stati concessi, nonché tutto ciò che possa costituire ostacolo o cagionare danno alla strada.

E' vietato far defluire anche temporaneamente acqua sul piano stradale, otturare le fosse stradali, scaricarvi l'acqua dei tetti o quella che cade sugli accessi ai fondi dei frontisti.

Durante l'esecuzione dei lavori che comportano la manomissione della strada o l'effettuazione dei lavori ad essa prossimi devono essere osservate tutte le disposizioni del Codice della Strada e le altre disposizioni particolari che saranno indicate dal personale incaricato della vigilanza delle strade, in quanto stimate opportune e necessarie nell'interesse della viabilità e per la sicurezza del transito.

La Ditta concessionaria infine dovrà ottemperare, durante l'esecuzione dei lavori, a tutte le prescrizioni che impartirà il Servizio Viabilità - zona competente.

E' fatto obbligo al concessionario di accertare, preventivamente all'esecuzione di ogni intervento, l'eventuale presenza del cavo coassiale di linee elettriche e telefoniche, di acquedotti ed ogni altro sottoservizio o percorrenza interrati in corrispondenza del luogo interessato dai lavori ed a munirsi della prescritta autorizzazione da parte dei rispettivi Enti preposti, restando l'Ente concedente del tutto sollevato per qualsiasi ed eventuale danno che avesse a verificarsi ad impianti oggetto di altre concessioni in conseguenza dell'esecuzione dei lavori di che trattasi.

Gli oneri derivanti da interventi effettuati in assenza della autorizzazioni di cui al comma precedente sono a totale carico della ditta concessionaria e della ditta esecutrice dell'intervento in solido

#### *NORME SULLA ESECUZIONE DELLE OPERE*

a. in caso di condotta da collocarsi in carreggiata, la profondità dell'estradosso del manufatto protettivo della stessa rispetto alla quota del piano di rotolamento non dovrà essere inferiore a m.1.00; fanno

eccezione le diverse disposizioni contenute all'interno di atti quali convenzioni o accordi in deroga precedentemente siglati dalla provincia ed esclusivamente per le opere concessionate e secondo le modalità previste

- b. gli eventuali pozzetti di manovra dovranno essere collocati, ove possibile, fuori dalla piattaforma (carreggiata e banchina). Le lapidi dei pozzetti dovranno essere in ghisa carrabile e collocati sempre fuori strada dovranno riportare il nome del proprietario dell'impianto. I pozzetti dovranno essere rinforzati in superficie con un coronamento perimetrale in cls armato, dello spessore di cm 10 e larghezza di almeno 50 cm;
- c. l'attraversamento di eventuali manufatti dovrà essere realizzato mediante opportuno sifone da collocarsi a non meno di cm.50 dal fondo del manufatto stesso, a monte o a valle;
- d. lo scavo per la posa della condotta parallelamente alla strada dovrà essere fatto a varie riprese per tratti continui di lunghezza non superiore a m.300. Non sarà intrapreso alcun prolungamento se non dopo aver chiuso il tratto precedente con binder per pari lunghezza, dopo averne completato il riempimento come da successiva lettera g);
- e. non è consentito il mantenimento 'A STERRO' di tratti di strada aperti al pubblico transito;
- f. lo scavo per l'attraversamento dovrà essere effettuato tagliando la sede stradale metà per volta ed ortogonalmente all'asse della stessa. Non è consentito il taglio della seconda metà strada prima di aver ripristinato il traffico in piena sicurezza sulla prima. Le opere dovranno essere realizzate secondo modalità esecutive, specifiche per la loro tipologia, che permettano, in caso di guasto, l'ispezione o la sostituzione senza che sia necessario manomettere la strada; tali modalità dovranno preventivamente essere sottoposte, anche per le vie brevi, alla Provincia che ha facoltà di chiederne modifica ed integrazione; il manufatto o tubo dovranno essere posti a profondità non inferiore a m.1.00 misurata dalla loro sommità rispetto al piano di rotolamento; fanno eccezione le diverse disposizioni contenute all'interno di atti quali convenzioni o accordi in deroga precedentemente siglati dalla provincia ed esclusivamente per le opere concessionate e secondo le modalità previste. Salvo specifica autorizzazione da parte di questo ufficio, è vietato l'uso della catenaria per l'effettuazione dello scavo;
- g. la pavimentazione stradale dovrà essere tagliata con sega diamantata od altro mezzo adatto allo scopo; il materiale di risulta dovrà essere immediatamente allontanato; terminata la posa delle condutture secondo le modalità descritte nei precedenti punti d) ed f), si dovrà procedere immediatamente al riempimento e chiusura dello scavo nel modo seguente:
- h. le condutture dovranno essere collocate su letto di posa di sabbia lavata dello spessore minimo di cm.10. Lo scavo dovrà poi essere riempito con un ulteriore strato di sabbia lavata fino a cm. 10 al di sopra della condotta posata.

Si dovrà poi procedere al riempimento dello scavo fino a cm. 8.00 dal piano di rotolamento con malta areata. Successivamente, quando il materiale di riempimento sarà completamente essiccato, si dovrà procedere alla ulteriore chiusura fino al pari del piano di rotolamento mediante uno strato di binder rullato a caldo (granulometria 0/20) e posato in quantità e modo tale da evitare la formazione di discontinuità pericolose per il transito veicolare. Durante l'effettuazione dei lavori il concessionario avrà cura di non creare ostacoli allo scolo laterale delle acque.

Le condutture dovranno essere collocate su letto di posa di sabbia lavata di spessore minimo cm.10. Lo scavo dovrà essere riempito con ulteriore strato di sabbia lavata fino a cm. 10 al di sopra della condotta posata.

Successivamente dovrà essere completato il riempimento con materiale granulometrico di cava o di fiume, posato a strati dello spessore di cm.20 opportunamente compattati. Si dovrà infine procedere alla chiusura mediante uno strato di binder rullato a caldo (granulometria 0/20) dello spessore di cm.10 in frasca, effettuando i raccordi necessari con la parte di carreggiata sottostante la ripresa stessa, al fine di evitare la formazione di discontinuità pericolose per il transito veicolare.

Durante l'effettuazione dei predetti lavori il concessionario avrà cura di non creare ostacoli allo scolo laterale delle acque.

Trascorsi trenta giorni dalla data di chiusura effettuata come descritto nel precedente punto, il concessionario provvederà ad effettuare la scarifica di una fascia di strada in asse con lo scavo e di larghezza pari a quella dello stesso aumentata di cm.50 per parte, ed a ripristinare la quota piano viabile con binder rullato a caldo.

Completate tutte le opere di cui ai punti precedenti, si dovrà infine procedere senza indugio alla posa del

tappeto di usura di granulometria 0/10 e spessore cm 4.00 compattati, previa scarifica per pari spessore. Il ripristino, dovrà essere effettuato, per le percorrenze longitudinali mediante scarifica per lo spessore di cm.4 dell'intera corsia di marcia interessata da lavori e successiva stesa del tappeto di usura che andrà opportunamente raccordato con la parte di carreggiata esistente. Per gli attraversamenti trasversali si dovrà effettuare la ripresa fino a metà strada, per una fascia larga m. 6,00 in asse con lo scavo, previa scarifica. il tappeto di usura dovrà essere eseguito entro 30gg dalla chiusura dello scavo con binder, lo spessore dovrà risultare 12 cm di binder più 4 di usura.

E' inoltre prescritto l'immediato rifacimento totale della segnaletica orizzontale su tutto il tratto di strada interessata dai lavori (entrambi i lati) e la sigillatura delle giunzioni tra il nuovo tappetino ed il vecchio con giunto tampone tipo isoltema o con materiale similare della larghezza minima pari a 10 cm.

E' prescritta inoltre la ricollocazione completa della segnaletica verticale, e comunque qualsiasi arredo, opera o sicurvia presente fuori dalla carreggiata.


In caso di percorrenza in banchina il concessionario oltre alla sistemazione della stessa come descritto nel precedente punto g), dovrà provvedere anche al ripristino di tutto quanto sia stato alterato o rimosso (come segnamargini, cippi chilometrici, segnali etc.) in conseguenza della esecuzione dei lavori.

Il corpo stradale e le sue pertinenze (marciapiedi, banchine, zanelle, fognature, pozzetti, ecc.) devono essere ripristinate con le modalità esistenti all'atto della loro manomissione ed a perfetta regola d'arte. spazi di sosta, piazzole, bordi strada e banchine interessati dai lavori dovranno essere sempre mantenuti efficienti, ben livellati e costipati, avendo cura di effettuare tempestivi ricarichi, utilizzando esclusivamente stabilizzato di cava calcareo.

In base al D.P.R. 348/78, in caso di interventi sotto i percorsi pedonali rialzati, è fatto obbligo al concessionario del marciapiedi negli incroci determinati s

pari a quella ste oltre che prossimità di

### PARTICOLARE SEZ. TIPO DEL RIPRISTINO SU SCAVI PER ALLACCIAMENTI/PERCORRENZE



si prescrive l'impiego, a rinforzo della pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso, di una griglia in poliestere, con maglia quadrata (lato di 40x40 mm), saldamente accoppiata ad un tessuto ultraleggero microfornato in polipropilene, il tutto impregnato da strato bituminoso; la griglia dovrà essere posizionata nello spessore del "binder"

LA PRESENTE SOSTITUISCE OGNI E QUALSIASI ALTRA DESCRIZIONE TECNICA IN CONTRASTO PREVISTA IN ELABORATI A FIRMA DEL RICHIEDENTE

La Provincia si riserva di effettuare, con particolare riguardo per ripristini di maggiore importanza, verifiche degli spessori, prove di laboratorio o in sito, carotaggi al fine di accertare il rispetto delle modalità esecutive prescritte per il ripristino; gli oneri di tali verifiche, che potranno essere eseguite sia in corso dei lavori sia a lavori ultimati, sono a totale carico della Società concessionaria. - Binder; Usura dovranno avere caratteristiche secondo le specifiche previste dal capitolato per gli appalti di manutenzione per la zona in cui vengono eseguiti i lavori nell'anno di autorizzazione dei medesimi.

La Provincia si riserva infine di richiedere diversi spessori, tecnologie e materiali ogni qualvolta la specificità delle opere da eseguire lo richieda e pertanto si ribadisce come in merito alle prescrizioni per la esecuzione dei lavori di messa in pristino dei luoghi, in caso di difformità tra il presente regolamento e il disciplinare allegato al provvedimento farà invariabilmente fede il secondo quale specifica applicazione alla richiesta in oggetto delle prescrizioni di cui al presente regolamento.

La manutenzione e la sorveglianza dello scavo e del cantiere in generale, con obbligo di immediato ripristino di eventuali buche, cedimenti e quant'altro si verifichi durante l'esecuzione delle opere resta a completo carico del concessionario fino al totale assestamento, e comunque fino alla data della attestazione di conformità di cui al precedente art.10.

#### DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE A CORREDO DELLA DOMANDA

##### PERCORRENZA LONGITUDINALE E TRASVERSALE

1 - planimetria generale in quadruplica copia in scala 1/5000 che evidenzi la collocazione della condotta e con l'indicazione della o delle chilometriche di inizio e di fine e del lato della strada;

2 - sezione stradale trasversale quotata, in quadruplica copia, con l'indicazione della esatta collocazione della condotta rispetto all'asse stradale ed alla banchina (scala 1/100); è richiesta una sezione per ogni tipo di percorrenza alla chilometrica di variazione;

3 - per eventuali manufatti: tavola dei particolari, in quadruplica copia, in scala 1/20 e regolarmente quotata. Sulla stessa tavola dovrà essere evidenziata la collocazione dei manufatti stessi;

4 - schema di cantiere per le lavorazioni interferenti con la sede stradale redatto ai sensi del DM 10/07/2002 e cronoprogramma dei lavori.

Tutti gli elaborati grafici e le relazioni tecniche dovranno essere sottoscritti dal progettista, dal D.L., dal C.S.P. e dal C.S.E. ciascuno per le proprie competenze

##### ATTRAVERSAMENTO

1 - planimetria catastale che evidenzi la particella interessata e con l'indicazione del numero civico;

2 - planimetria generale in quadruplica copia, scala 1/5000, che evidenzi la collocazione dell'attraversamento e sulla quale deve essere indicata la chilometrica esatta;

3 - sezione trasversale allo scavo quotata, in scala 1/100 ed in quadruplica copia;

4 - tavola quotata, in scala 1/20 ed in quadruplica copia, che illustri gli eventuali manufatti e ne indichi l'esatta collocazione;

5 - schema di cantiere per le lavorazioni interferenti con la sede stradale redatto ai sensi del DM 10/07/2002 e cronoprogramma dei lavori

Tutti gli elaborati grafici e le relazioni tecniche dovranno essere sottoscritti dal progettista, dal D.L., dal C.S.P. e dal C.S.E. ciascuno per le proprie competenze

##### ALLACCIAMENTO

Gli stessi elaborati previsti al punto 1 dell'attraversamento.

#### **A.7 - Occupazione di scarpata**

Le occupazioni di scarpata possono essere concesse per costruire accessi alle proprietà laterali, per impianti ed analoghe opere.

La concessione per l'occupazione di scarpata stradale, per l'esecuzione su di essa di opere di taglio o di

rinterro non conferisce al concessionario la proprietà della stessa.

Tanto i tagli che i rinterri potranno essere sistemati con scarpate regolari, e la loro superficie dovrà essere limitata al minimo indispensabile.

I rinterri e le scarpate laterali potranno essere sostenuti da muri che non potranno elevarsi oltre il piano stradale, in caso di rinterri, né superare in altezza la scarpata da sostenere, in caso di tagli.

I rinterri ed i tagli dovranno essere eseguiti in maniera da non alterare la regimazione delle acque interessanti la strada.

#### DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE A CORREDO DELLA DOMANDA

Se il taglio o il rinterro vengono effettuati per realizzare un passo di accesso, sarà necessario produrre tutta la documentazione richiesta per tale opera, come precisato nel successivo articolo A.9. Se le scarpate conseguenti alle opere di taglio o di rinterro vengono sostenute da apposito muro, si dovrà produrre tutta la documentazione prevista per i muri di sostegno.

#### **A.8 - Scarico di acque nei fossi laterali stradali**

E' vietato lo scarico nei fossi stradali di acque luride, rifiuti industriali o acque comunque inquinate.

La concessione di scarico delle acque è condizionata al preliminare trattamento di depurazione ed all'accertamento, da parte dell'autorità comunale, della conformità dello stato delle stesse rispetto ai limiti consentiti dalla normativa vigente.

Si deroga dal disposto del comma precedente in caso di scarico, tramite grondaia, di sola acqua piovana.

Lo scarico nella fossetta stradale dovrà essere realizzato orizzontalmente al piano della stessa, e si dovrà raccordare ad essa tramite apposito manufatto in muratura che fissi invariabilmente la sezione della fossetta e la luce della condotta di immissione.

In relazione alla quantità delle acque convogliate nel fosso stradale potranno essere prescritti lavori particolari, quali allargamenti, rivestimenti, briglie ecc.

Il concessionario o comunque chi abbia il diritto di condurre acque nel fosso stradale è tenuto a provvedere alla conservazione e manutenzione dello stesso.

#### DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE A CORREDO DELLA DOMANDA

1 - estratto autenticato di mappa catastale e del vigente strumento urbanistico completo delle relative norme oltre a tutta la vincolistica eventualmente presente ;

2 - planimetria in quadruplica copia, scala 1/2000, ove sia indicato il punto di immissione nella fossetta stradale;

3 - tavola in quadruplica copia debitamente quotate, scala 1/20 o 1/50, dei particolari (pozzetti, manufatto di immissione ecc.);

4 - eventuale certificato di qualità delle acque rilasciato dal Comune;

5 - relazione tecnica asseverata da professionista abilitato nella quale sia evidenziato l'incremento della quantità delle acque della fossetta stradale a causa della immissione e la idoneità della rete pubblica a smaltirlo senza ulteriore onere per la Provincia.

6 - schema di cantiere per le lavorazioni interferenti con la sede stradale redatto ai sensi del DM 10/07/2002 e cronoprogramma dei lavori

Tutti gli elaborati grafici e le relazioni tecniche dovranno essere sottoscritti dal progettista, dal D.L., dal C.S.P. e dal C.S.E. ciascuno per le proprie competenze

#### **A.9 - Diramazioni e accessi**

Gli accessi ai fondi ed ai fabbricati dovranno staccarsi a perfetto livello del ciglio stradale e lasciare inalterata la banchina per pendenza ed inclinazione. La quota del punto di immissione dovrà essere mantenuta per tutto il tratto iniziale dell'accesso, e comunque fino ad una distanza di circa m.5.00 dal margine della carreggiata. Può essere consentita, in casi eccezionali, una pendenza del tratto di immissione non superiore al 3%; in questo caso però, se la pendenza è verso strada, oltre alle normali opere di regimazione dovrà provvedersi alla intercettazione a mezzo di idoneo manufatto delle acque provenienti

dal tratto successivo dell'accesso ed alla loro immissione a mezzo di pozzetto ispezionabile nella fossa laterale, ovvero al loro allontanamento dalla sede stradale.

La zona di banchina in corrispondenza dell'accesso e fino al fabbricato più vicino, o comunque fino ad una distanza dalla strada non inferiore a m.50, dovrà essere regolarmente massicciata, consolidata e mantenuta senza fango a cura e spese del concessionario.

I primi 10 metri di accesso a partire dal ciglio strada dovranno inoltre essere regolarmente pavimentati ovvero bitumati e le eventuali spallette a finitura di opere particolari quali ponticelli o timpani di tombature non dovranno essere più alte di cm.30 né interessare la banchina stradale.

Le eventuali imposte di chiusura degli accessi dovranno essere apribili soltanto verso l'interno o parallelamente all'asse stradale e dovranno essere installate a non meno di m.5.00 dal margine della carreggiata. All'interno dei centri abitati consentito un arretramento inferiore o il collocamento sulla linea di fabbricazione se materialmente impossibile provvedere altrimenti oppure se, a giudizio del Comune competente, l'arretramento della chiusura comporti disomogeneità nell'assetto architettonico della zona; tale deroga però può essere concessa solo in presenza di cancello ad apertura automatica con telecomando a distanza non inferiore a m.50.

Fuori dai centri abitati gli accessi privati, nelle strade classificate di tipo "C", dovranno essere realizzati a distanza tra loro, misurata tra gli assi degli accessi consecutivi posti sullo stesso lato della strada, non inferiore a quella prevista dall'art.45 del D.P.R.495/92. In deroga a tale norma, tuttavia, può essere consentito lo spostamento fino ad un massimo di m.50 di un accesso esistente e già regolarmente autorizzato dalla Provincia, purché vi sia un miglioramento della sicurezza del transito pubblico e/o degli utenti dell'accesso stesso.

Fuori dai centri abitati dovrà essere altresì osservato il seguente criterio di visibilità:

- il segmento congiungente il punto individuato dalla intersezione asse accesso/ limite carreggiata con quello che, il più lontano possibile ed appartenente all'asse di ognuno delle due corsie, deve giacere completamente all'interno della zona compresa tra i due confini stradali e non deve essere avere lunghezza inferiore alla distanza di arresto che, indicata con "L", può calcolarsi come ordine di grandezza e prescindendo dalla unità di misura con la seguente formula tratta dal Bollettino Ufficiale C.N.R. (Norme Tecniche) A. xiv n. 78 cap. 3 par. 3.1 dalla seguente formula:

$L = V / 3 + V \times V / [2.54 \times (100 \text{ fa} + i)]$  dove:

V = velocità ammissibile

i = pendenza longitudinale in grandezza e segno

fa = coefficiente di aderenza longitudinale, funzione di V, desumibile dalla seguente tabella:

V	40	60	80	100	120	140
fa	0,43	0,37	0,33	0,31	0,30	0,29

Per le immissioni di strade pubbliche e per accessi ad insediamenti oggetto di traffico di intensità o qualità particolare (strade di lottizzazione, accessi a zone industriali o commerciali ecc.) è richiesta, oltre alla osservanza delle norme fissate ai fini della visibilità per le intersezioni dagli artt.16 e 18 del Codice della Strada, la realizzazione di opere di intersezione stradale progettate ai sensi del D.M. 19/04/2006, da un professionista abilitato la cui tipologia dovrà essere concordata con i responsabili della UO Gestione stradale competente sulla base della tipologia e dell'importanza della intersezione che si va a progettare. Qualora si renda necessario dovrà essere prodotto anche specifico progetto dei dispositivi di ritenuta laterale redatto da un ingegnere ai sensi del DM 21/06/2004 n 2367 e ss.mm.ii. La parte di suolo occupata dalla predetta terza corsia, se appartenente a privato, dovrà essere ceduta gratuitamente, dopo il collaudo, alla Provincia.

## DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE A CORREDO DELLA DOMANDA

### ACCESSI

1 - estratto di mappa catastale del tratto stradale interessato, con indicata l'ubicazione dell'accesso

2 - disegni debitamente quotati in quadruplica copia dello stato attuale, modificato e sovrapposto contenenti:

a) planimetria in scala 1/50 o 1/100 dell'accesso che evidenzia parte della carreggiata, lo scarpato, la fossa laterale, la banchina ecc., il confine di proprietà, la posizione della chiusura e gli eventuali sostegni della

stessa, eventuali griglie e sistemi di intercettazione delle acque, i pozzetti, ecc.;

b) sezione in scala 1/50 o 1/100 sull'asse dell'accesso e sezione in posizione precedente l'accesso e con vista rivolta verso lo stesso in modo da evidenziare la sezione del tubo, quella della fossa, vista del timpano, le pendenze, gli eventuali muri di sostegno e gli elementi della strada in generale.

3 - schema generale del sistema di regimazione delle acque, in quadruplica copia, con pendenze e luci delle tubazioni e delle fosse, caditoie, pozzetti ecc. in scala 1/100;

4 - eventuale planimetria in scala 1/200, copia unica, che evidenzia la visibilità del passo rispetto alle due corsie della strada. Su di essa dovrà essere riportata e quotata la linea giacente interamente sulla carreggiata o sulle pertinenze stradali e congiungente l'intersezione tra l'asse del passo ed il confine stradale con il punto visibile più lontano appartenente agli assi delle due corsie;

5 - documentazione fotografica, copia unica, costituita da almeno 3 foto: n°1 inquadratura del fronte, presa dalla parte opposta della strada; n°2 inquadrature

6 - relazione tecnica generale asseverata da professionista abilitato.

7 - schema di cantiere per le lavorazioni interferenti con la sede stradale redatto ai sensi del DM 10/07/2002 e cronoprogramma dei lavori

Tutti gli elaborati grafici e le relazioni tecniche dovranno essere sottoscritti dal progettista, dal D.L., dal C.S.P. e dal C.S.E. ciascuno per le proprie competenze

#### DIRAMAZIONI, IMMISSIONI ED ACCESSI DI PARTICOLARE IMPORTANZA

Per le immissioni di strade pubbliche e per accessi ad insediamenti oggetto di traffico di particolare intensità o assimilabili ad intersezioni dovrà essere prodotto, come sopra richiesto, il progetto completo dell'intersezione ai sensi del D.M. 19/04/2006 completo di:

1 - estratto di mappa catastale del tratto stradale interessato, con indicata l'ubicazione delle opere;

2 - estratto di R.U. o Piano Strutturale dell'area in oggetto con indicata l'ubicazione delle opere

3 - planimetria quotata dello stato attuale;

4 - planimetria quotata di progetto;

5 - planimetria quotata con stato sovrapposto;

6 - sezioni stradali quotate;

7 - particolari costruttivi e sezione stradale tipo indicante spessori e materiali impiegati

8 - relazione tecnica progettuale completa

9 - altri elaborati eventualmente necessari in base al tipo di intersezione da progettare

10 - eventuale progetto dei dispositivi di ritenuta laterale redatto da un ingegnere ai sensi e nel rispetto del DM 21/06/2004 n 2367 e ss.mm.ii. completo almeno di:

10.1 - planimetria quotata con indicata la posizione e la lunghezza delle barriere da realizzare

10.2. - grafico di dettaglio delle barriere che saranno utilizzate ivi compresi i terminali

10.3 - relazione tecnica generale e di calcolo firmata dal progettista

11 - schema di cantiere per le lavorazioni interferenti con la sede stradale redatto ai sensi del DM 10/07/2002 e cronoprogramma dei lavori.

Tutti gli elaborati dovranno essere sottoscritti dal progettista e dal direttore dei lavori dal D.L., dal C.S.P. e dal C.S.E. ciascuno per le proprie competenze.

#### **A.10 - Tombini, ponticelli, sottopassi, sovrappassi, chiaviche**

##### a) TOMBINI, PONTICELLI, SOTTOPASSI E SOVRAPASSI:

La luce del manufatto dovrà essere tale da lasciare libero il corso delle acque che si convogliano nel fosso stradale anche in epoca di dirotte e prolungate piogge senza dar luogo a rigurgiti o tracimazioni e senza provocare ristagni o rinterri.

Le testate dovranno essere eseguite in muratura e calcestruzzo e dovranno essere portate fino al ciglio della strada in modo da non provocare restringimenti della medesima.

La platea del manufatto dovrà essere lastricata.

Il piano carrabile in corrispondenza del manufatto dovrà essere perfettamente raccordato con le falde stradali senza dar luogo a variazioni di pendenza.

I manufatti dovranno essere eseguiti perpendicolarmente all'asse stradale; sarà consentita l'esecuzione in diagonale solo in caso di impossibilità a procedere altrimenti.

Le dimensioni e la struttura del manufatto dovranno essere tali da sopportare le spinte laterali e qualunque carico che possa transitare sulla strada.

In caso di manufatti a volta l'estradosso dovrà essere situato a non meno di cm.60 dal piano stradale.

Il manufatto dovrà essere realizzato in almeno due riprese in modo da lasciare libera al transito almeno metà carreggiata per volta.

#### **b) CHIAVICHE:**

Le chiaviche per lo smaltimento delle acque dovranno essere realizzate con strutture tubolari in calcestruzzo di cemento eseguite in conformità alle tabelle U.N.I. n° 10007 fig.18.

Potrà essere consentito anche l'uso di strutture metalliche da realizzarsi secondo le prescrizioni che verranno di volta in volta dettate dall'ufficio concessioni.

Le chiaviche dovranno essere munite di pozzetto di raccolta a monte, opportunamente coperto, e da muretto di testata a valle dimensionato in modo tale da poter resistere alla spinta della terra e dei carichi in transito sulla strada. Tali opere laterali dovranno essere ubicate in posizione tale da non arrecare pericolo o intralcio per la circolazione e da non comportare restringimenti del piano viabile.

La profondità delle chiaviche non dovrà essere inferiore a cm.60 misurati dal piano viabile alla sommità del rivestimento del tubo.

La costruzione delle chiaviche dovrà avvenire in almeno due riprese e, salvo casi di accertata impossibilità, perpendicolarmente all'asse della strada.

Per quanto concerne le modalità di esecuzione delle opere di posa e di quelle di ripristino della carreggiata si fa riferimento a quanto prescritto nel precedente articolo circa gli attraversamenti sotterranei.

Lo spurgo del fosso in corrispondenza dei tombini, sottopassi, ponticelli e chiaviche è a carico del concessionario, che è tenuto ad effettuarlo anche in caso di richiesta della Provincia che, per parte sua, in caso di mancato adempimento potrà provvedervi d'ufficio con oneri a carico del concessionario stesso.

#### **DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE A CORREDO DELLA DOMANDA**

E' richiesta la stessa documentazione grafica prevista al precedente articolo per gli attraversamenti sotterranei. Ad essa dovrà aggiungersi, in copia singola, il calcolo della stabilità delle eventuali opere principali (spalle, volte, solette, travi) e delle fondazioni.

#### **A.11 - Alberature**

E' consentita la messa a dimora di alberature in prossimità delle strade provinciali nel rispetto di quanto disposto dal D.P.R.16.12.92, n°495, art.26, comma 3, con riferimento alla tabella all. 1 in appendice.

L'abbattimento di piante, siepi ecc. di proprietà provinciale dovrà essere fatta a spese del richiedente sotto la diretta sorveglianza del personale addetto alla viabilità e previo pagamento alla Provincia di un corrispettivo comprendente, oltre al costo del legname, anche il rimborso delle spese immediate e future che essa incontra o incontrerà per il reimpianto. Detto importo sarà di volta in volta stabilito dall'ufficio Concessioni.

La superficie della strada o delle sue adiacenze manomesse per l'abbattimento della pianta dovrà essere ripristinata a cura e spese del richiedente che dovrà provvedere a tutti i lavori occorrenti come riempimento di eventuali avvallamenti, completamento di incigliature mediante rivestimento della eventuale scarpata con zolle erbose, e quanto altro possa essere ritenuto necessario dal personale provinciale presente al momento dell'abbattimento.

Nei casi previsti per legge l'abbattimento è vincolato al parere della Sovrintendenza ai beni ambientali ed a quello dell'Ispettorato dell'agricoltura e foreste.

#### **A.12 - Siepi e recinzioni metalliche**

Si intende per "recinzione" qualsiasi divisorio effettuato con siepi, reti metalliche o cancellate, anche se sostenute da uno zoccolo in muratura non più alto di cm. 30 misurati dal piano di campagna.

Per quanto concerne l'altezza della recinzione e la sua collocazione rispetto alla strada si fa riferimento

agli articoli 26, comma 4, e 27 del D.P.R.16/12/92, n. 495.

In caso di impianto di siepi vive o morte ovvero di recinzioni con semplice rete a maglia sciolta ED IN ASSENZA DI ACCESSO DI ALCUN TIPO, la domanda à contenere, oltre a quelle elencate nell'articolo 5 "Domanda di concessione o autorizzazione" del presente regolamento, anche le seguenti notizie:

- eventuale essenza che si intende impiantare,
- altezza della siepe a regime;
- individuazione del confine strada e distanza della siepe da esso.

#### DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE A CORREDO DELLA DOMANDA

1 - estratto di mappa catastale con evidenziata la particella interessata dall'opera ed estratto del vigente strumento urbanistico completo delle relative norme oltre a tutta la vincolistica eventualmente presente;

2 - tavola in quadruplica copia comprensiva di:

- a) planimetria in scala adeguata di tutta la particella da recingere che evidenzi confine stradale (scarpato, fossa laterale ecc.) e distanze della recinzione dallo stesso;
- b) sezione comprensiva di parte della strada e della recinzione, che evidenzi sia l'altezza della recinzione rispetto al piano di campagna, che la distanza della stessa dal confine strada.

3 - schema di cantiere per le lavorazioni interferenti con la sede stradale redatto ai sensi del DM 10/07/2002 e cronoprogramma dei lavori

In caso di domanda di recinzione con siepe viva o morta o con rete a maglia sciolta senza cordolo sarà sufficiente presentare solo l'allegato N°1.

Tutti gli elaborati grafici e le relazioni tecniche dovranno essere sottoscritti dal progettista, dal D.L., dal C.S.P. e dal C.S.E. ciascuno per le proprie competenze.

In presenza anche di passo di accesso preesistente, oltre agli elaborati sopraelencati dovrà essere presentato quanto necessario ad attestare detta preesistenza, come: atto autorizzatorio, avviso di accertamento e conseguente ricevuta di versamento, etc.

#### **A.13 - Autorizzazione per occupazioni temporanee di suolo pubblico**

Le autorizzazioni per occupazioni temporanee delle strade e loro pertinenze sono rilasciate solo in caso di assoluta necessità limitatamente alla zona strettamente necessaria ed al tempo strettamente indispensabile, purché non si tratti di depositi di immondizie, melme, rifiuti industriali e materiale che, a giudizio dell'ufficio competente, sia indecoroso e di pregiudizio alla strada.

L'occupazione non dovrà costituire o comportare pericolo per il transito veicolare e pedonale e lo sgombero dovrà essere completato nel termine prescritto, dopo di che la zona dovrà essere pulita e rimessa in pristino.

In caso di cantiere stradale, ponteggi, ed ogni volta che si renda necessario si dovrà segnalare e delimitare l'area interessata a norma del DPR 495/92.

La durata della occupazione temporanea dovrà essere espressamente indicata nella richiesta di autorizzazione/nullaosta (per i centri abitati) da parte del richiedente e potrà essere accettata o modificata dall'ufficio per motivi di sicurezza o di gestione del traffico.

L'autorizzazione/nulla osta per occupazione temporanea di suolo pubblico con cantiere stradale, che viene rilasciata a norma dell'articolo 21 comma 1 del D.L.vo 285/92 in presenza di opere preventivamente autorizzate e da realizzarsi nel corpo stradale, deve essere richiesta da parte della ditta esecutrice e deve coprire il tempo strettamente necessario alla realizzazione delle opere e dei relativi ripristini. La sua durata sarà comunque stabilita dall'ufficio Competente secondo i seguenti criteri di massima:

**CANTIERE PER PERCORRENZA SOTTERRANEA:** la durata sarà quella ottenuta dividendo l'intera percorrenza in tratti della lunghezza di m. 50 (tratto che si stima completabile in una giornata) con un minimo di giorni due.

**CANTIERE PER ATTRAVERSAMENTO STRADALE:** giorni 4, considerati necessari per effettuare il taglio, la posa della conduttura, il riempimento con quanto previsto dal disciplinare e tempo di completa essiccazione dello stesso, successiva chiusura con binder, eventuale fresatura e stesa del tappeto di finitura su tutto lo scavo .

**ALLACCIAMENTO SOTTERRANEO O APERTURA BUCA:** giorni 4 necessari per l'apertura della buca, la realizzazione dell'allacciamento o della riparazione, il riempimento dello scavo; la completa essiccazione

del materiale di riempimento; la chiusura con binder e la realizzazione del tappeto di finitura.

In caso di esecuzione delle opere con la tecnica del "no-dig" la durata del cantiere verrà concordata di volta in volta con la ditta esecutrice.

Possono essere consentite proroghe nella eventualità che, per cause di forza maggiore e debitamente documentate, i predetti tempi non siano sufficienti per il completamento delle opere..

Per i ponti di servizio, qualora sia necessaria l'infissione di pali nel corpo stradale, dopo la rimozione relativa si dovrà provvedere alla chiusura dei vani ed al loro consolidamento. Detti ponti dovranno essere costruiti con materiale e regole conformi alle norme antinfortunistiche e non potranno occupare una striscia di carreggiata di larghezza superiore a m.1.00.

Fuori dai centri abitati non è consentita la collocazione di banchetti o posti di vendita a distanza dal confine di carreggiata inferiore a m.1.00. All'interno dei centri abitati l'Ufficio Concessioni concorderà con il comune competente le varie collocazioni dei punti di vendita, e non rilascerà nulla osta per posizioni da queste diverse.

Nel caso di autorizzazioni per occupazioni temporanee, la domanda dovrà essere presentata, pena la decadenza, entro l'anno in cui si vuole usufruire della occupazione. In caso di presentazione di più domande per la stessa area e per lo stesso periodo la priorità di presentazione costituisce titolo preferenziale.

#### DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE A CORREDO DELLA DOMANDA

Non è richiesto alcun tipo di elaborato tecnico. E' obbligatorio però che nella domanda venga specificato, oltre quanto necessario per l'individuazione del luogo (chilometrica e lato della strada - numero civico ecc.), sia l'entità dell'area che si intende occupare, sia la durata della occupazione stessa.

Per ponteggi e banchi di vendita occorre fornire in aggiunta anche idonea documentazione fotografica.

In caso di occupazione con cantiere stradale, nella domanda dovrà essere specificato il numero e la data della concessione relative alle opere da eseguire.

#### **A.14 - Distributori di carburanti liquidi e gassosi**

Premesso che ai sensi dell'art. 1 comma 2, del D.Lgs. 11 febbraio 1998, n. 32, l'autorizzazione comunale alla installazione ed all'esercizio di un impianto di distribuzione di carburanti, poiché subordinata alla verifica della conformità alle disposizioni concernenti la sicurezza stradale, non può essere rilasciata qualora l'interessato non abbia ottenuto, ai sensi degli art. 22, D.Lgs. n. 285/1992 e 60 e 61, D.P.R. n. 495/1992, l'assenso e il parere tecnico favorevole del soggetto proprietario della strada, ovvero del concessionario, per l'apertura degli accessi all'impianto e per la realizzazione delle corsie di accelerazione e decelerazione.

Nelle more della redazione da parte del Ministero dei Lavori Pubblici delle norme funzionali e geometriche per la costruzione ed il controllo, tra l'altro, dei servizi relativi alle strade, come previsto dall'art.13 del D.L.vo 30/4/92, n°285, e che fissano gli standard ed i criteri di cui all'art.60 comma 4 del D.P.R. 16/12/92, n°495, per il rilascio delle concessioni di accesso ai distributori di carburanti liquidi e gassosi si adottano le prescrizioni seguenti:

1. fuori dai centri abitati la distanza minima tra gli accessi di impianti di distribuzione consecutivi non deve essere inferiore a Km.1,00

Tuttavia, per un tratto che non superi complessivamente i due Km., all'interno del centro abitato si prescinde da tale distanza, sempre sotto l'osservanza delle prescrizioni generale di sicurezza per la circolazione.

Per impianti entro il limite di 1 km dal centro abitato la distanza tra impianti contigui è di 200ml.

La distanza tra impianti ubicati su qualsiasi lato della strada sarà misurata tra gli assi degli accessi consecutivi più vicini.

2. Sulla base di quanto previsto all'art. 60 comma 3 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del N.C.S. (D.P.R. 495/1992) Art. 60. ([Art. 24](#), CdS) - Ubicazione delle pertinenze di servizio la distanza minima tra un accesso privato ed il più vicino tra gli accessi ad una nuova stazione di rifornimento carburanti ubicati lungo il medesimo lato di una strada extraurbana di categoria C o F, sia all'interno che all'esterno del centro abitato, dovrà essere maggiore o uguale alla distanza di visibilità di cui al paragrafo 5.1 delle "Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade" approvate con D.M. 05.11.2001;

la distanza così calcolata dovrà risultare maggiore o uguale alla distanza di arresto calcolata secondo la formula di seguito riportata:

$$DA = (V \times Tr/3) + [(V^2)/(2,54 \times 100 \times (ca + pl\%))]$$

Dove:

**V** = velocità di transito da assumersi pari al limite amministrativo in vigore sulla strada in oggetto;

**ca** = coefficiente di attrito da assumersi pari a 0,4 per strade asfaltate bagnate;

**pl%** = pendenza longitudinale della strada

3. è vietata la istituzione di accessi relativi a distributori di carburanti liquidi e gassosi:

- a. in corrispondenza di incroci, biforcazioni, diramazioni, e punti singolari in genere, a distanza inferiore a m. 95 (ridotti a m. 15 centri abitati) a partire dal punto di incontro degli allestimenti dei bordi interni delle carreggiate costituenti bivio. Nel caso in cui gli allineamenti fossero raccordati da una curva, la suddetta distanza, non inferiore a m. 95 (ridotti a m. 15 nei centri abitati), deve partire dal punto di tangenza della curva stessa;
- b. lungo tratti di strada in curva di raggio minore o uguale a m. 300;
- c. in corrispondenza di tratti di strada con pendenza superiore al 5%;
- d. a distanza inferiore a m 95 sia dei dossi, sia dai punti di tangenza delle curve stradali con raggio minore o uguale a m. 100;
- e. lungo le strade provinciali e comunali costituenti bivio con le statali a distanza inferiore a m. 95 (ridotti a m. 15 nei centri abitati) dal bivio stesso, misurata con i criteri di cui al punto a).

Restano ferme le distanze stabilite per le strade costituenti itinerario internazionale.

La lunghezza dal fronte sulla strada delle stazioni di rifornimento con distributore a gasolio e delle stazioni di servizio, deve essere di m. 60 dei quali m. 30 di spartitraffico e m. 15 per ciascuno accesso, fronti di minore estensione sono ammessi nei casi di cui alla Circolare Min. LL.PP. del 6.12.1986 ovvero per il potenziamento limitato all'installazione di n. 1 distributore a singola o doppia erogazione di gasolio per sole autovetture, in aggiunta od in sostituzione di altro erogatore esistente per gli impianti aventi fronte stradale minimo di ml 25 ed ubicati fuori dai centri abitati nelle zone montane ove non è possibile, per ragioni geografiche, aumentarne il fronte.

La lunghezza dal fronte sulla strada delle stazioni di rifornimento senza distributore di gasolio deve essere compresa tra m. 25 e m. 3, dei quali m. 10 di spartitraffico e m. 7,50 fino a m. 10 per ciascuno accesso:

4. al fine di evitare il taglio della corrente di traffico operato da un automezzo che debba effettuare rifornimento presso un impianto, con distributori di carburanti, che trovasi al lato opposto della corsia di marcia, in deroga alla prescrizione della distanza minima di Km. 1 tra gli impianti, si può consentire l'installazione di un altro impianto dal lato opposto alla distanza minima di m. 500.

Tale distanza deve essere misurata tra gli accessi più vicini (a condizione che i due impianti siano contemporaneamente visibili a conveniente distanza), da entrambi gli estremi del tronco stradale;

5. ove sia strettamente necessario per la sicurezza del transito e funzionalità dell'impianto, è consentito l'abbattimento degli alberi facente parte dell'alberatura stradale, eventualmente stabiliti dagli enti preposti quali ad esempio la Soprintendenza ai beni Culturali ed Amministrazioni Comunali.

La necessità dell'abbattimento dovrà essere dimostrata attraverso la redazione di specifici elaborati progettuali redatti ai sensi del D.M. 21/11/2001 "Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade" finalizzati alla verifica di visibilità del tracciato nel tratto interessato.

6. Per gli impianti distributori di carburanti liquidi e gassosi che ricadano lungo un tratto di strada svolgentesi in zona in cui la conformazione del terreno, lungo i lati del tratto medesimo, sia tale da menomare, anche parzialmente la visibilità, si prescrive che, in continuità di ciascuno dei due accessi di ogni impianto, venga realizzato uno sbancamento di visuale corrispondente ad un triangolo rettangolo avente i cateti di m. 95 e di m. 3, misurati rispettivamente lungo il bordo bitumato e lungo la normale a questo.

7. Nel caso in cui i lavori di sbancamento di visuale, comportino abbattimento di alberature o alterazioni allo stato dei luoghi per l'esecuzione dei quali sia necessario il preventivo parere da parte di Enti preposti quali la Soprintendenza ai beni Culturali ed Amministrazioni Comunali, si dovrà procedere in analogia a quanto descritto al punto 5.2

Relativamente alle corsie specializzate si fa riferimento al D.M.19/04/2006 sulla progettazione delle intersezioni stradali nel rispetto del quale queste dovranno essere previste e progettate da un professionista abilitato assumendo come velocità di ingresso alla stazione di servizio quella di 30km/h

in considerazione delle caratteristiche della rete stradale e delle esigenze di sicurezza si devono prevedere



corsie specialistiche nei seguenti casi:

TGM (veicoli / giorno)	LIMITE VELOCITA			REALIZZAZIONE CORSIA
TGM $\geq$ 3.500	$\geq 90$			SI
		$\geq 70$		SI
			$\geq 50$	Da verificare con progetto
TGM $<$ 3.500	$\geq 90$			SI
		$\geq 70$		Da verificare con progetto
			$\geq 50$	Da verificare con progetto


8. Le distanze vengono di norma valutate secondo le modalità seguenti:

8.1. per incroci, biforcazioni, diramazioni e punti singolari la distanza si misura tra il punto di confluenza della corsia specialistica sull'asta principale ed il punto in cui inizia l'incrocio, diramazione o punto singolare; se non è prevista corsia specialistica la distanza si misura tra punto di inizio dell'incrocio e limite esterno del fronte della stazione più vicino all'incrocio stesso;

8.2. rispetto ai passi di accesso privati la distanza viene calcolata tra il punto di inizio dello stesso ed il limite esterno del fronte della stazione più vicino al passo stesso; qualora vi sia presente anche una corsia specialistica occorre che sia garantita una distanza minima di 15ml. Tra inizio accesso ed punto di confluenza corsia specialistica a titolo indicativo si riportano i seguenti schemi esemplificativi:



9. Le attività di autolavaggio a servizio delle stazioni di rifornimento assieme alle quali costituiscono un corpo unico funzionale si considerano come porzione della pertinenza stradale costituita dall'area di rifornimento all'interno della quale sono previste. Queste debbono essere realizzate in modo da non determinare ostacolo per la visibilità dei mezzi in transito da e per la stazione, a tal fine, di norma, si potranno realizzare, siano esse fisse o amovibili, nell'area delimitata come da schema seguente:




diversamente le sole attività di autolavaggio non facenti parte di un area di servizio non sono considerate pertinenze stradali e debbono quindi essere realizzate al di fuori della fascia di rispetto

Le distanze ed il posizionamento degli autolavaggi vengono assunte sulla scorta dello schema seguente

Il Comune, ricevuta la richiesta di autorizzazione da parte dell'interessato, ne informa l'Amministrazione Provinciale. Il diniego del nulla osta in relazione alla futura concessione impedisce che il Comune possa far luogo al rilascio del provvedimento di sua competenza. Nel caso, che il predetto nulla osta sia accordato, rimane alla competenza del Comune di stabilire se può essere rilasciata l'autorizzazione all'impianto, in rapporto a condizioni diverse da quelle relative all'accesso sulla strada. Una volta rifiutata l'autorizzazione da parte del Comune la Provincia non potrà rilasciare la concessione di accesso sulla strada. In caso contrario, invece, la Provincia, sempre che abbia ricevuta l'apposita domanda dell'interessato e questa sia in regola, farà luogo al rilascio della concessione di accesso.

10. Ai fini dell'applicazione del canone/corrispettivo sono soggette a tassazione le occupazioni fronte strada



così come determinate ai commi 3 e 4 del presente articolo; nel caso di misure maggiori si farà riferimento allo schema sotto indicato. Oltre a queste superfici saranno soggette a tassazione anche le eventuali ulteriori occupazioni relative a aiuole, tettoie e qualsiasi ulteriore elemento a servizio dell'impianto posizionate su demanio.

In via esclusiva per i distributori di carburante, saranno soggette a tassazione ridotta, calcolata sul 25% della superficie occupata, le corsie specialistiche, le opere di regimazione delle acque meteoriche provenienti dalla strada (tombature di fossi ecc...) e più in generale tutte quelle a servizio della strada pubblica che il concessionario sarà obbligato a realizzare per disposizione di legge. Relativamente alle opere sopra indicate il concessionario sarà però tenuto ad effettuare la manutenzione ordinaria secondo i criteri fissati al disciplinare di concessione.

#### DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE A CORREDO DELLA DOMANDA

1. planimetria quotata (corografia) in scala da 1/5000 a 1/25000, comprendente un raggio di almeno 2 Km con al centro la zona di impianto, con l'ubicazione dell'impianto stesso e degli impianti esistenti più vicini;
2. planimetria quotata in scala 1/2000 indicante la posizione dell'impianto rispetto agli incroci, biforcazioni, curve, punti singolari in genere ed altri eventuali accessi che attestano sulla strada;
3. planimetria quotata in scala 1/2000 comprendente tutti i particolari costruttivi dell'impianto compreso il fronte di accesso e di spartitraffico, l'ubicazione e superficie del chiosco e dei vari servizi, l'ubicazione delle colonnette, dei serbatoi e loro capacità, il confine della proprietà stradale in modo di poter individuare la parte di area pubblica occupata dall'impianto e la parte occupata dagli eventuali sbancamenti di visuale;
4. sezione quotata comprendente la sagoma stradale e l'impianto con i particolari costruttivi delle opere occorrenti per lo scolo delle acque;
5. relazione tecnica di progetto completa dei necessari calcoli ai sensi del D.M. 21/11/2011 "norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade" e D.M. 19/04/2006 "Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle intersezioni stradali";  
bozzetto in scala e colori degli eventuali cartelli pubblicitari in dotazione all'impianto.

Per tutto quanto non specificato nel presente articolo sono applicabili le norme per il rilascio delle concessioni relative ad accessi o diramazioni.

7. estratto dello strumento urbanistico vigente con indicata l'eventuale vincolistica dell'area interessata dall'intervento;
8. eventuale progetto dei dispositivi di ritenuta laterale redatto da un ingegnere ai sensi e nel rispetto del DM 21/06/2004 n 2367 e ss.mm.ii. completo almeno di:
  - 8.1. planimetria quotata con indicata la posizione e la lunghezza delle barriere da realizzare
  - 8.2. grafico di dettaglio delle barriere che saranno utilizzate ivi compresi i terminali
  - 8.3. relazione tecnica generale e di calcolo firmata dal progettista
9. qualora la pratica abbia ad oggetto un distributore esistente il richiedente dovrà presentare a corredo della domanda l'ulteriore documentazione di seguito descritta:
  - 9.1. copia dell'autorizzazione originale rilasciata da questa provincia per il distributore in oggetto
  - 9.2. copia del titolo autorizzativo alla realizzazione delle opere comprensivo di elaborati grafici
  - 9.3. copia del titolo autorizzativo all'esercizio dell'attività di distribuzione carburanti;
  - 9.4. copia del titolo di proprietà.

Nel caso in cui il richiedente non sia in possesso dei suddetti titoli dovrà opportunamente motivarne la mancanza in forma scritta e produrre le relative autocertificazioni ai sensi e per gli effetti delle vigenti normative.

In quest'ultimo caso gli uffici si riservano il diritto di approfondire e richiedere integrazione in ordine alla mancata produzione di quanto richiesto.

#### **A.15 - Concessione del servizio di rimozione e soccorso ad autoveicoli**

La concessione del servizio di rimozione e soccorso ad autoveicoli sulle strade di competenza è rilasciata con decreto in bollo a firma del Dirigente del Settore come previsto dall'art.159 del D.L.vo 285/92 (Nuovo Codice della Strada) e dall'art.354 del D.P.R.495/92 (regolamento di esecuzione del nuovo C.D.S.).

La concessione ha validità biennale a partire dalla data del decreto e con l'obbligo da parte della ditta autorizzata di adottare, durante l'espletamento delle opere di rimozione, tutti gli accorgimenti necessari ai

fini della tutela della sicurezza del traffico e la segnaletica prevista dalla vigente normativa.

La concessione è rinnovabile e deve contenere il numero dei veicoli impiegati con i loro estremi di identificazione ed omologazione, il tempo di validità e le tariffe da applicarsi.

La domanda dovrà essere redatta in carta legale, ed in essa il richiedente dovrà dichiarare di essere in possesso dei requisiti elencati nel citato articolo 354 del D.P.R.495/92 e cioè:

- di essere cittadino italiano
- luogo e data di nascita
- di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso, per reati non colposi, che siano sanzionati con la pena della reclusione non inferiore a due anni;
- di non essere sottoposto a misure amministrative di sicurezza personale o a misure di prevenzione;
- di non aver riportato condanne e non essere sottoposto a procedimento penale per reati commessi nell'esercizio dell'attività di autoriparazione;
- di non essere stato interdetto o inabilitato e di non avere in corso un procedimento di interdizione o inabilitazione;
- il numero della polizza assicurativa, l'importo, la data di stipula e la compagnia di assicurazione.
- validità in corso al momento del rilascio della concessione della polizza dell'assicurazione per la responsabilità civile verso terzi prevista dall'art.2043 del Codice Civile.

Nella domanda dovrà inoltre essere dichiarato il numero dei veicoli impiegati per il servizio ed i loro estremi di identificazione ed omologazione.

#### DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE A CORREDO DELLA DOMANDA

- certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria ed Artigianato;
- copia autenticata del libretto di circolazione di ognuno dei veicoli impegnati;
- copia autenticata delle polizze assicurative.

## SOMMARIO

### CAPO I – NORME GENERALI

Art. 1 – Oggetto della normativa, struttura e riferimenti legislativi.....	pag. 2
Art. 2 – Opere ed attività soggette a concessione, autorizzazione, N.O. tecnico, lettera di comunicazione.....	pag. 2
Art. 3 - Interventi ammissibili con procedura d’urgenza.....	pag. 3
Art. 4 - Competenze al rilascio della concessione e autorizzazione .....	pag. 3

### CAPO II – DOMANDA DI CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE

Art. 5 – Contenuto della domanda di concessione o autorizzazione.....	pag. 4
Art. 6 – Domanda incompleta – Decadenza.....	pag. 4

### CAPO III – PROCEDURE

Art. 7 – Istruttoria .....	pag. 5
Art. 8 – Durata .....	pag. 5
Art. 9 – Deposito cauzionale .....	pag. 5
Art. 10 – Attestato di conformità .....	pag. 6
Art. 11 – Obblighi del titolare del provvedimento .....	pag. 6

### CAPO IV – RINNOVO E VOLTURA

Art. 12 - Rinnovo .....	pag. 7
Art. 13 – Voltura .....	pag. 7

### CAPO V – REVOCA E DECADENZA

Art. 14 – Revoca.....	pag. 7
Art. 15 – Decadenza .....	pag. 8
Art. 16 – Occupazioni occasionali.....	pag. 8

### CAPO VI – DISPOSIZIONI SULLE INSTALLAZIONI PUBBLICITARIE

Art. 17 – Cartelli e mezzi pubblicitari .....	pag. 9
Art. 18 - Criteri di determinazione dei canoni per installazioni pubblicitarie e spese di istruttoria.....	pag. 10

### CAPO VII – CANONI, CORRISPETTIVI, RIMBORSI

Art. 19 – Canone per occupazione di spazi ed aree pubbliche.....	pag. 10
Art. 20 – Esenzioni.....	pag. 11
Art. 21 – Determinazione delle tariffe.....	pag. 11
Art. 22 – Tariffe per le occupazioni permanenti.....	pag. 12
Art. 23 - Canone occupazioni permanenti effettuate da parte di aziende gestori di erogazione di pubblici servizi.....	pag. 12
Art. 24 – Tariffe per le occupazioni temporanee.....	pag. 12
Art. 25 - Riscossione di canoni.....	pag. 13
Art. 26 - Mancato o insufficiente pagamento dei canoni, penali e sanzioni.....	pag. 13
Art. 27 – Rimborso.....	pag. 13

## CAPO VII – NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 28 – Norme finali e transitorie.....	pag.13
---	--------

### ALLEGATO “A” DISPOSIZIONI TECNICHE

A. 1) - Condizioni e procedure per la realizzazione delle opere.....	pag.15
A. 2) - Disposizioni tecniche generali.....	pag.16
A. 3) - Muri di sostegno.....	pag.17
A. 4) - Fabbricati e muri di cinta.....	pag.18
A. 5) - Condotture aeree.....	pag.19
A. 6) - Condotture sotterranee.....	pag.19
A. 7) - Occupazione di scarpata.....	pag.23
A. 8) - Scarico di acque nei fossi laterali stradali.....	pag.23
A. 9) – Diramazioni e accessi .....	pag.24
A.10) – tombini, ponticelli, sottopassi, sovrappassi, chiaviche.....	pag.26
A.11) – Alberature .....	pag.27
A.12) – Siepi e recinzioni metalliche.....	pag.27
A.13) – Autorizzazione per occupazioni temporanee di suolo pubblico.....	pag.27
A.14) – Distributori di carburanti liquidi e gassosi.....	pag.27
A.15) - Concessione del servizio di rimozione e soccorso ad autoveicoli su strade di competenza.....	pag.32

# Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

*NOME: Rosario Celano*

*CODICE FISCALE: IT:CLNRSR52R29I666Q*

*DATA FIRMA: 11/07/2013 11:01:04*

*IMPRONTA: 899E09C117700850B68A4EFAE833207A6E78588B*